

**NEWSLETTER STUDIO ASSOCIATO QUATTROCCHIO**  
**Ottobre 2015**

<b>SEZIONI</b>	<b>FOGLIO</b>	<b>CURATORI</b>
Impresa e Società	1	L.M. QUATTROCCHIO - B.M. OMEGNA F. CAPPELLO - M. CORRADO - F. GASTALDI - F. TROTTA A. AVATANEO - V. BELLANDO - L. DAGHERO - M. FAVARO - A. FAVATA A. FISSORE - G. GIACHINO - R. MONCHIERO - L. NADILE - A. PASTORE E. QUAGLIA - G. SASSI - M. TETI - S. VENTURINI - B. VERONESE - F. VIGO
Procedure Concorsuali	2	
Intermediari Finanziari	3	
Fiscale	4	
Internazionale	5	
Economia e <i>Management</i>	6	
Varie	7	

## IMPRESA E SOCIETA'

GENERE	NEWS	LINK
NOVITA' LEGISLATIVE		
GIURISPRUDENZA		
<p>Incompatibilità dell'impresa familiare con la disciplina societaria</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 13 ottobre 2015, n. 20552, ha rigettato il ricorso di un socio di s.n.c. volto a far dichiarare la sussistenza di un'impresa familiare nell'ambito dell'esercizio di attività d'impresa commerciale da parte di una società e, di conseguenza, a far valere i conseguenti diritti: il diritto alla percezione degli utili e agli incrementi non riscossi, alla liquidazione della quota di spettanza e al risarcimento dei danni per l'estromissione dall'impresa. In tale contesto, la Suprema Corte ha precisato l'incompatibilità dell'esercizio dell'impresa familiare con la disciplina societaria e la mancanza della qualità di imprenditore in capo al socio di società di persone.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>

<p>Trasferimento d'azienda: preesistenza del ramo d'azienda trasferito</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 28 settembre 2015, n. 19141, ha ribadito che la qualificazione di "ramo d'azienda" di un complesso di beni oggetto di trasferimento presuppone l'esistenza di un'entità economica organizzata, la quale in occasione della cessione deve conservare la sua identità preesistente.</p> <p>Non è, di conseguenza, sufficiente l'identificazione del ramo d'azienda al momento del trasferimento, ma come già confermato anche dalla Corte di Giustizia U.E., oggetto del trasferimento deve essere un'entità economica dotata di autonomia funzionale già nel periodo che precede il trasferimento.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p>Mancato lancio di un Opa: danno agli azionisti di minoranza</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 13 ottobre 2015, n. 20560, ha chiarito che - in caso di scalata che porti al controllo di una società - è obbligatorio il lancio dell'offerta pubblica e, in caso di violazione di tale prescrizione, quale conseguenza, sorge il diritto al risarcimento del danno in capo agli azionisti di minoranza.</p> <p>Il risarcimento del danno, sottolinea la Suprema Corte, è commisurato alla mancato guadagno, che deve essere dimostrato dagli azionisti di minoranza, il quale deve tener conto - oltre che del prezzo di vendita dell'offerta non pervenuta - anche degli eventi successivi che hanno inciso sul valore di borsa delle azioni rimaste in portafoglio.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>

<p>Decadenza del sindaco di nomina pubblica</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 15 ottobre 2015, n. 20831, ha precisato che - qualora si determini la decadenza di un sindaco nominato da un ente pubblico nelle società per azioni che riservino all'ente pubblico partecipante la nomina della maggioranza dei membri del collegio sindacale - non può operare il meccanismo dell'art. 2401 c.c., con sostituzione automatica del sindaco con un altro sindaco supplente di nomina privata.</p> <p>E', pertanto, necessario che il sindaco decaduto resti in carica, in via provvisoria, fino alla designazione del nuovo sindaco da parte dell'ente pubblico, al fine di poter garantire che la maggioranza dei membri dell'organo di vigilanza rimanga di nomina pubblica.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p>Finanziamenti pubblici e aumento di capitale simulato</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 5 ottobre 2015, n. 39885, ha chiarito che è idonea ad integrare il reato di cui all'art. 640-<i>bis</i> c.p. (<i>i.e.</i>: "Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche") la simulazione - da parte dell'organo amministrativo - di un aumento di capitale finalizzato ad ottenere un finanziamento pubblico.</p> <p>Nel caso in esame, l'organo amministrativo, unitamente alla presentazione di domanda di finanziamento <i>ex</i> L. 488/1992, aveva allegato: documentazione attestante un aumento di capitale, cui, però, aveva fatto seguito la restituzione ai soci della maggior parte dei versamenti; nonché false autocertificazioni attestanti spese in realtà non sostenute per l'impianto per il quale era stata presentata la domanda di finanziamento pubblico.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>

<p>Azione di responsabilità e quantificazione del danno</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 2 ottobre 2015, n. 19733, ha precisato che il curatore fallimentare ha l'onere di allegare la documentazione comprovante il danno arrecato alla società dalla prosecuzione delle singole operazioni gestorie, al netto dell'eventuale ricavo.</p> <p>La quantificazione del danno, come già precisato con Sentenza della Cassazione Civile a Sezioni Unite 6 maggio 2015, n. 9100, non può essere data dalla differenza fra l'attivo e il passivo fallimentare, poiché trattasi di criterio privo di base logica.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p>Azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare</p>	<p>Il Tribunale di Milano, con Sentenza 23 settembre 2015, ha precisato che è coerente con la finalità della liquidazione la prosecuzione del contratto di affitto di azienda da parte del liquidatore, per impossibilità di cedere l'azienda medesima; ciò, sul riflesso che la prosecuzione del contratto consente la valorizzazione dell'avviamento e l'incasso dei canoni pattuiti.</p> <p>Tutt'al più, può essere addebitato al liquidatore il danno differenziale, ovverosia il danno al patrimonio netto che si è prodotto dal momento in cui il liquidatore ha assunto la carica fino alla presentazione della domanda di fallimento, al netto dell'incremento di perdita che si sarebbe comunque generato, anche in caso di tempestivo deposito dell'istanza di fallimento.</p> <p>Il Tribunale di Milano ribadisce, inoltre, che il curatore fallimentare di s.r.l. può esercitare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori, per danni arrecati ai creditori sociali.</p>	<p><a href="http://www.tribunale.milano.it/">http://www.tribunale.milano.it/</a></p>

<p>Fine lucrativo e legittimità delle donazioni</p>	<p>La Corte di Giustizia dell'Unione europea (CGUE), con Sentenza del 6 ottobre 2015, ha ribadito quanto già affermato dalla Suprema Corte con Sentenza 21 settembre 2015, n. 18449 in tema di legittimità delle donazioni, precisando che alla società - in quanto persona giuridica - compete una capacità "generale" e, pertanto, la stessa può essere parte di qualsiasi atto o rapporto giuridico, anche estraneo all'oggetto sociale.</p> <p>La società, quindi, pur perseguendo un fine lucrativo, può porre in essere validamente una donazione, poiché non sussista incompatibilità con il fine perseguito.</p> <p>Pur essendo estranea all'oggetto sociale, la donazione è, dunque, valida e gli amministratori possono essere eventualmente chiamati a rispondere dei danni derivanti dal compimento dell'atto.</p>	<p><a href="http://www.duitbase.it/">http://www.duitbase.it/</a></p>
<p>S.r.l.: legittima la convocazione assembleare a mezzo pec</p>	<p>Il Tribunale di Roma, con Sentenza 31 luglio 2015, ha precisato che è valida la convocazione dell'assemblea di una s.r.l. effettuata a mezzo di posta elettronica certificata, seppur lo statuto non preveda espressamente tale modalità di convocazione.</p> <p>In particolare, la citata Sentenza ha chiarito che la posta elettronica certificata ha valore legale, equiparato alla raccomandata con avviso di ricezione e, di conseguenza, ha rigettato il ricorso del socio di minoranza volto a far dichiarare la nullità - per ritenuto difetto di convocazione - della delibera convocata a mezzo pec. La prova di avvenuta ricezione da parte del destinatario è fornita dalla ricevuta di "consegna", che deve consistere in un testo leggibile, contenente i necessari dati di certificazione.</p>	<p><a href="http://www.tribunale.roma.it/">http://www.tribunale.roma.it/</a></p>

<p>Direzione e coordinamento di società: diritto di recesso del socio di minoranza</p>	<p>Il Tribunale di Milano, con Sentenza 21 luglio 2015, ha rigettato la domanda di un socio di minoranza di società per azioni, volta a far accertare la legittimità dell'esercizio del proprio diritto di recesso in occasione del cambio di controllo della società, con conseguente responsabilità della <i>holding</i> che aveva ceduto la partecipazione di controllo.</p> <p>A giudizio del Tribunale ambrosiano non sussistono le condizioni di cui all'art. 2497-<i>quater</i> comma 1, lett. <i>c</i>), c.c., poiché il trasferimento della partecipazione di maggioranza non comporta un deterioramento delle condizioni di rischio dell'investimento del socio di minoranza e la <i>holding</i> non è tenuta a fornire dettagli sulla cessione delle partecipazioni.</p>	<p><a href="http://www.tribunale.milano.it/">http://www.tribunale.milano.it/</a></p>
<p>Patto leonino</p>	<p>Il Tribunale di Milano, con Sentenza 6 agosto 2015, ha precisato che l'opzione <i>put</i>, con la quale un soggetto concorda con un altro di riservarsi il diritto di acquisto di un bene (nel caso di specie, azioni o quote) ad un determinato prezzo, non determina violazione del patto leonino ai sensi dell'art. 2265 c.c.</p> <p>La Sentenza in esame, sottolineando che il lodo irrituale della fattispecie non è impugnabile per errori di giudizio, chiarisce che il presupposto per la violazione in esame è l'esclusione costante ed assoluta di un socio dalla partecipazione agli utili o alle perdite, che non risponda ad interessi meritevoli di tutela; nell'ipotesi in esame, l'opzione <i>put</i> aveva durata limitata nel tempo, in quanto esercitabile in un arco temporale delimitato.</p>	<p><a href="http://www.tribunale.milano.it/">http://www.tribunale.milano.it/</a></p>

<p>S.r.l.: specificità delle clausole di esclusione del socio</p>	<p>Il Tribunale di Milano, con Ordinanza 23 luglio 2015, ha chiarito che deve ritenersi invalida la clausola statutaria che prevede - quale giusta causa per l'esclusione del socio - l'esercizio di attività concorrente con quella della società.</p> <p>La circostanza potrebbe, infatti, essere ricondotta all'iniziativa della società, nel caso di ampliamento dell'oggetto sociale, che determina un rapporto di concorrenza con pregresse attività del socio.</p> <p>Le clausole di esclusione previste dall'atto costitutivo devono possedere il requisito della specificità, per evitare che si risolvano in uno strumento utilizzabile dalla maggioranza al fine di poter estromettere un socio dalla compagine sociale.</p>	<p><a href="http://www.tribunale.milano.it/">http://www.tribunale.milano.it/</a></p>
<p>Azione di risarcimento danni</p>	<p>Il Consiglio di Stato, con Sentenza 8 settembre 2015, n. 4353, ha precisato che il socio non può esercitare azione per il risarcimento dei danni causati dalla pubblica amministrazione alla società.</p> <p>Nel caso in esame, è stata, pertanto, rigettata la richiesta proposta dal socio accomandatario di un bar-ristorante, volta all'accertamento dei danni personali subiti - in proporzione alla quota societaria posseduta - in seguito alla mancata concessione di ricevitoria di Totocalcio, in quanto trattasi di un danno arrecato al patrimonio sociale, in relazione al quale la società è l'unico soggetto legittimato attivo all'esercizio dell'azione.</p>	<p><a href="https://www.giustizia-amministrativa.it/">https://www.giustizia-amministrativa.it/</a></p>

DOCUMENTI		
<p>Nuove norme di comportamento del collegio sindacale per le società non quotate</p>	<p>Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ha approvato il testo definitivo delle nuove Norme di comportamento del collegio sindacale per le società non quotate, in vigore dal 30 settembre 2015.</p> <p>Il testo introduce importanti novità per le S.p.A. e per le S.r.l. unipersonali, prevedendo che il collegio sindacale (o il sindaco unico) debba verificare la formalizzazione della unipersonalità presso il registro delle imprese, il rispetto degli aspetti pubblicitari, l'integrale esecuzione dei conferimenti e debba vigilare sui contratti e sulle operazioni intercorse fra società ed unico socio. Se il collegio sindacale non ha funzione di controllo contabile, dovrà acquisire le opportune informazioni dall'incaricato della revisione legale.</p> <p>Importanti novità sono state introdotte anche in merito ai finanziamenti dei soci nelle s.r.l. - e nelle società soggette a direzione e coordinamento ai sensi dell'art. 2497-<i>quinquies</i> c.c. - e al dovere di vigilanza circa il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2467 c.c. da parte del collegio sindacale, tenuto conto della deroga consentita dall'art. 182-<i>quater</i>, comma 3, l.f.. In caso di operazioni di finanziamento <i>intercompany</i> concluse a condizioni non di mercato, il collegio sindacale (o il sindaco unico) dovrà vigilare sul contenuto degli atti e delle deliberazioni inerenti, che dovranno motivare adeguatamente l'interesse sociale dell'operazione ed i vantaggi.</p> <p>Nel testo sono, inoltre, previste specifiche verifiche che devono essere effettuate in caso di recesso o esclusione del socio.</p>	<p><a href="http://www.cndcec.it/">http://www.cndcec.it/</a></p>

<p>Brevetto unico europeo: adesione dell'Italia</p>	<p>La Commissione Europea, con Decisione 30 settembre 2015, n. 1753, ha confermato la partecipazione dell'Italia al sistema di cooperazione rafforzata sul brevetto unitario, al quale aderivano già 25 Paesi.</p> <p>Il brevetto europeo, che ora è rilasciato dall'EPO (<i>European Patent Office</i>), tutela solo i Paesi selezionati dal titolare del brevetto, mentre il brevetto unitario consentirà protezione legale uniforme in tutti i Paesi U.E., con unico <i>iter</i> ed unico pagamento. L'obiettivo della Commissione è l'entrata in vigore del brevetto unitario nel 2016, per il quale occorrono - in seguito all'accordo sui costi - l'intesa sulla redistribuzione dei profitti agli Stati membri partecipanti.</p>	<p><a href="http://europa.eu/index_it.htm">http://europa.eu/index_it.htm</a></p>
<p>Recesso del socio di società di persone e s.r.l.. Diritto di veto</p>	<p>Il Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia, Prato ha elaborato i "Principi di comportamento in tema di recesso del socio nelle società di persone e nelle società a responsabilità limitata". In particolare, i soci possono convenire che uno di essi receda dalla società, anche se non si è verificata alcuna causa prevista dalla legge o dall'atto costitutivo e la quota sarà liquidata con distribuzione di riserve o riduzione del capitale sociale.</p> <p>Inoltre, il Consiglio Notarile precisa che lo statuto di s.r.l. con organo amministrativo pluripersonale può riservare, ad amministratori nominati da singoli soci o da soci di minoranza, il diritto di veto limitatamente al compimento di determinati atti, anche non specificamente individuati, con esclusione delle materie di cui all'art. 2475 c.c.</p>	<p><a href="http://www.consiglionotarilefirenze.it/">www.consiglionotarilefirenze.it/</a></p>

## PROCEDURE CONCURSUALI

GENERE	NEWS	LINK
<b>NOVITA' LEGISLATIVE</b>		
Trattamento fiscale delle sopravvenienze attive	<p>Il d.lgs. 24 settembre n. 147/2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 settembre 2015, ha modificato l'art. 88 del TUIR, introducendo il comma 4-ter, il quale stabilisce che sono integralmente detassate le sopravvenienze attive derivanti dal concordato fallimentare, da quello preventivo liquidatorio o da procedure estere equivalenti, previste in Stati o territori con i quali esiste un adeguato scambio di informazioni. Tuttavia, sono parzialmente non imponibili – per la quota eccedente la sommatoria delle perdite pregresse e di periodo, ex art. 84 del TUIR (senza considerare il limite dell'80%) e degli interessi passivi ed oneri finanziari assimilati di cui all'art. 96, comma 4, del TUIR – le sopravvenienze attive derivanti da concordato di risanamento, accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, piano attestato di risanamento e procedure estere equivalenti alle suddette; in merito alle procedure straniere, non è stato posto formalmente il vincolo dell'adeguato scambio di informazioni, ma si deve ritenere – per ragioni di ordine logico e sistematico – che tale vincolo sia comunque presente.</p>	<p><a href="http://www.gazzettaufficiale.it/">http://www.gazzettaufficiale.it/</a></p>

<p>Decreto legislativo "Sanzioni"</p>	<p>Il d.lgs. 24 settembre n. 158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2015, ha previsto che la responsabilità del cessionario d'azienda per debiti tributari non sussiste in caso di fallimento o di altre situazioni di crisi finanziaria del cedente; tali regole si applicheranno dal 1° gennaio 2017.</p> <p>La responsabilità solidale del cessionario, anche con riferimento ai debiti tributari, permane, invece, nel caso in cui la cessione sia stata perfezionata in frode ai creditori, ancorché sia stata attuata attraverso un trasferimento frazionato dei singoli beni che compongono il patrimonio aziendale, presumendosi – salvo prova contraria – che la frode sussista quando la cessione sia perfezionata entro sei mesi dalla constatazione di una violazione penalmente rilevante. Il legislatore ha, inoltre, precisato che tali disposizioni fanno riferimento ad ogni ipotesi di trasferimento aziendale, ivi compreso il conferimento.</p>	<p><a href="http://www.gazzettaufficiale.it/">http://www.gazzettaufficiale.it/</a></p>
<p>Cessione dei complessi aziendali</p>	<p>L'art. 2 del D.L. n. 154, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 1° ottobre 2015, ha introdotto una modifica all'art. 57 della legge 270 del 1999, finalizzata ad evitare che - al termine del programma approvato dal Ministero dello Sviluppo Economico (il MISE) - l'impresa in amministrazione straordinaria fallisca, nel caso in cui tale programma non sia stato realizzato in tutto od anche solo in parte. A tale scopo, viene prevista la facoltà per il MISE – solo nel caso di programma volto alla cessione dei complessi aziendali – di prorogarne una sola volta la scadenza per un periodo massimo di 12 mesi, al fine di consentire la continuazione dell'esercizio d'impresa senza pregiudizio per i creditori.</p>	<p><a href="http://www.gazzettaufficiale.it/">http://www.gazzettaufficiale.it/</a></p>

<p>Crediti in sofferenza</p>	<p>Il disegno di legge di Stabilità 2016 modifica l'art. 26 del d.p.r. 633/1972 – relativo alla disciplina delle variazioni dell'imponibile o dell'imposta – prevedendo una maggiore celerità nel recupero dell'IVA sui crediti in sofferenza. Infatti, la nota di variazione in diminuzione per l'imposta addebitata e non riscossa potrà essere emessa a partire dalla sentenza dichiarativa del fallimento o dal decreto di ammissione alla procedura di concordato preventivo, senza dover attendere l'esito del procedimento. Nel caso in cui il credito dovesse essere soddisfatto, si rettificherà l'imposta in aumento.</p>	<p><a href="http://www.governo.it/">http://www.governo.it/</a></p>
<p><b>GIURISPRUDENZA</b></p>		
<p>Esonero fallibilità imprenditore commerciale</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 1° ottobre 2015, n. 19654, è intervenuta per chiarire la sussistenza dei presupposti dimensionali per l'esonero dell'imprenditore commerciale dal fallimento, affermando che - nella valutazione del capitale investito - si applicano le regole contabili cui si richiama il legislatore nell'art. 1, comma 2, lett. a), l.f. e di cui è espressione l'art. 2424 c.c.. Di conseguenza, per gli immobili iscritti tra le poste attive dello stato patrimoniale opera il c.d. criterio di apprezzamento del loro costo storico al netto degli ammortamenti e non il criterio del valore di mercato al momento del giudizio.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/">http://www.cortedicassazione.it/corte-di-cassazione/</a></p>

<p>Procedure esecutive e domande di rivendicazione</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 1° ottobre 2015, n. 19685, ha affermato che le nullità di cui all'art. 40, comma 2, della legge 28 febbraio 1958 n. 47, conseguenti alla mancata indicazione della licenza o della concessione ad edificare, non si applicano ai trasferimenti che derivano da procedure esecutive immobiliari, sia individuali sia concorsuali, nonché a quelli derivanti da procedure di amministrazione straordinaria e di liquidazione coatta amministrativa.</p> <p>La Corte di Cassazione ha, inoltre affermato che la domanda di rivendicazione di somme già acquisite ad un fallimento deve essere presentata nelle forme previste dagli artt. 93 e ss. o 101 l.f.. Tale procedimento è, infatti, l'unico idoneo ad assicurare il rispetto del principio della concorsualità anche nella fase di cognizione, richiedendo la necessaria partecipazione oltre che il contraddittorio di tutti i creditori.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p>Compenso del commissario giudiziale</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 2 ottobre 2015, n. 19711, ha affermato che i decreti con i quali il Tribunale provvede al riconoscimento di acconti sul compenso dovuto al commissario giudiziale nella procedura di concordato preventivo non hanno natura definitiva, poiché sono destinati ad essere sostituiti dalla liquidazione finale. Tali provvedimenti non sono, inoltre, qualificabili come sentenze in senso sostanziale e non sono, pertanto, impugnabili con lo strumento della revocazione <i>ex art. 397 c.p.c.</i>. Inoltre, i Giudici di legittimità hanno affermato che la funzione assegnata al pubblico ministero, quale garante della corretta applicazione della legge, esclude che tale organo possa essere condannato al pagamento delle spese processuali.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>

<p>Non assoggettabilità a revocatoria</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 2 ottobre 2015, n. 19726, ha affermato che l'assunzione da parte della società fallita dell'obbligo di corrispondere i canoni di locazione finanziaria scaduti in epoca anteriore alla stipulazione del contratto di affitto d'azienda, per effetto di accollo <i>ex lege</i> o volontario, consente di ravvisare, nel relativo pagamento, l'adempimento di un debito proprio. Si tratta, di conseguenza, di un atto a titolo oneroso, non assoggettabile a revocatoria ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.f. o, comunque, dell'art. 2091 c.c..</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p>Iniziativa per la dichiarazione di fallimento</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 5 ottobre 2015, n. 19790, ha affermato che, in merito all'iniziativa per la dichiarazione di fallimento, è sufficiente un accertamento incidentale da parte del Giudice, allo scopo di verificare la legittimazione dell'istante.</p> <p>La Corte ha, inoltre, precisato che, ai fini della dichiarazione di fallimento, il Giudice ha il potere-dovere di verificare la sussistenza dei presupposti <i>ex lege</i>, anche basandosi su fatti diversi da quelli considerati all'apertura della procedura concorsuale, purché siano riferibili ad un momento anteriore alla dichiarazione di fallimento.</p> <p>Si sottolinea, inoltre, che i Giudici di legittimità hanno affermato che l'esistenza di una garanzia ipotecaria in favore del creditore istante non è idonea, di per sé ad escludere lo stato di insolvenza.</p> <p>Infine, la Suprema Corte ha statuito che i provvedimenti cautelari (<i>ex art. 15, comma 8, l.f.</i>) o conservativi emessi dal Tribunale hanno efficacia limitata alla durata del procedimento e vengono confermati oppure revocati dalla sentenza dichiarativa di fallimento o dal decreto rigettante l'istanza.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>

<p>Concordato preventivo di gruppo</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 13 ottobre 2015, n. 20559, è intervenuta in merito al concordato preventivo di gruppo, affermando che, posta l'inderogabilità della competenza territoriale del tribunale fallimentare, tale concordato deve riguardare individualmente le singole società del gruppo.</p> <p>In presenza di rapporti di controllo, risulta, quindi, necessario tenere distinte le masse attive e passive, in quanto devono rimanere separate le posizioni debitorie e creditorie delle singole società e le maggioranze per l'approvazione del concordato devono essere calcolate facendo riferimento alle singole imprese del gruppo.</p> <p>I Giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito che il concordato preventivo della società non si estende ai soci illimitatamente responsabili, per i quali è previsto il beneficio dell'esdebitazione – ai sensi dell'art. 184, comma 2 l.f. – unicamente per i debiti sociali.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p>Impugnazione stato passivo</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 1° ottobre 2015, n. 19653, ha ribadito che - nei giudizi di impugnazione dello stato passivo ex art. 99 l.f. - l'omessa notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, al curatore ed agli eventuali creditori controinteressati entro il termine ordinatorio assegnato dal giudice, non comporta l'inammissibilità dell'impugnazione. La sanzione dell'inammissibilità non è, infatti, prevista dalla legge né può essere ricavata, in via interpretativa, sulla base del principio della ragionevole durata del processo.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>

<p>Compenso del commercialista</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 15 ottobre 2015, n. 20878, ha ribadito che il compenso del commercialista nominato in giudizio dalla curatela fallimentare deve essere determinato sulla base delle relative tariffe professionali. Tale professionista non è, infatti equiparabile al consulente tecnico d'ufficio e – nell'ambito del processo – svolge attività di natura meramente difensiva, il cui espletamento è riconducibile al contratto d'opera professionale.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p>Fallimento del singolo socio: stato passivo</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 1 ottobre 2015, n. 19646, ha affermato che la domanda di ammissione al passivo nel fallimento della società si estende automaticamente anche allo stato passivo del fallimento del singolo socio. Tale estensione vale anche per il privilegio generale che eventualmente assiste il credito, in ragione della causa del credito stesso e dell'unicità del rapporto da cui sorge.</p> <p>Il suddetto principio di automaticità non opera, invece, quando la prelazione non consegue allo stesso rapporto, ma ad un rapporto accessorio (come nel caso di pegni od ipoteche). In tal caso, la prelazione può e deve essere fatta valere soltanto nello stato passivo del soggetto cui appartiene il bene che ne è gravato.</p> <p>I Giudici di legittimità hanno, inoltre, affermato che è inammissibile la domanda tardiva di un credito ammesso in via chirografaria, volta allo scopo di far valere una causa di prelazione in relazione ad una sola delle masse passive.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>

<p>Conoscenza dello stato di insolvenza</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 2 ottobre 2015, n. 19728, è intervenuta in merito all'azione revocatoria fallimentare affermando che, ai sensi dell'art. 67, comma 2, l.f., sono revocabili i pagamenti ricevuti da un professionista nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento a titolo di attività di consulenza economica e finanziaria svolta in favore della società <i>in bonis</i>, qualora dalla fattura emessa emerga lo svolgimento di prestazioni incompatibili con l'ignoranza dello stato di insolvenza della società, poi fallita. I Giudici di legittimità hanno, inoltre, ribadito che la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo può anche essere provata per presunzioni gravi, precise e concordanti.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p>Piano di riparto esecutivo: decreto di impugnazione</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 2 ottobre 2015, n. 19715, con riferimento all'impugnazione del decreto con il quale il giudice delegato abbia dichiarato l'esecutività di un piano di riparto parziale, ha affermato che qualora il piano contenga l'indicazione delle quote da trattenere ai sensi dell'art. 113 n. 4 l.f., quest'ultima statuizione si configura come un atto interno alla procedura e – in quanto inerente alla gestione del patrimonio fallimentare ed avente carattere ordinatorio – non incide sui diritti soggettivi delle parti e non è idoneo ad assumere portata definitiva. Di conseguenza, il decreto pronunciato dal tribunale fallimentare sul relativo reclamo non è impugnabile con il ricorso per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.</p> <p>Invece, in merito ai provvedimenti riguardanti le spese da pagare in prededuzione, nel caso in cui la sussistenza e la prededucibilità del credito non accertate in sede giurisdizionale siano state disconosciute anche dal giudice delegato, la statuizione non è impugnabile né con il reclamo né con il ricorso per Cassazione.</p> <p>Per contro, nell'ipotesi in cui il giudice delegato abbia riconosciuto la prededucibilità del credito disponendo il pagamento del relativo importo, non si può escludere l'interesse dei creditori ad impugnare la statuizione con il reclamo, né l'ammissibilità del ricorso per Cassazione avverso il decreto emesso dal tribunale fallimentare.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>

<p>Crediti professionali di avvocati</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 14 ottobre 2015, n. 20750, ha affermato che nel corso di una procedura fallimentare, il carattere privilegiato del credito professionale di un avvocato non può essere escluso perché egli opera all'interno di un contesto organizzativo di grandi dimensioni. Il diritto di privilegio sul credito può, infatti, essere fatto valere se l'incarico al professionista è personale, poiché in tal caso il credito costituisce in via prevalente la remunerazione di una prestazione professionale.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p>Mutuo ipotecario</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 5 ottobre 2015, n. 19710, ha affermato che la stipulazione di un mutuo ipotecario non destinato a procurare un'effettiva disponibilità al mutuatario, ma solo a garantire una precedente esposizione di quest'ultimo o di terzi attraverso l'erogazione di somme, poi rfluite – in forza di precedenti accordi e prefinanziamenti – alla banca mutuante per il tramite di un terzo, è soggetto a revocatoria fallimentare ai sensi dell'art. 67, comma 1, n. 3, l.f.. Si tratta, infatti, di una violazione della <i>par condicio creditorum</i>, che giustifica la dichiarazione di inefficacia dell'ipoteca.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>

<p>Quantificazione del danno</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 2 ottobre 2015, n. 19733, è intervenuta in merito alla responsabilità dell'amministratore di società di capitali, affermando che non è condivisibile l'applicazione del criterio che quantifica il danno mediante il confronto tra la situazione patrimoniale all'inizio della gestione e quella al momento della dichiarazione di fallimento, senza verificare le conseguenze delle condotte gestionali, né accertare il nesso di causalità tra tali condotte e il danno.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p>Domande di ammissione al passivo tardive</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 1° ottobre 2015, n. 19679, ha sostenuto che - in caso di domanda tardiva di ammissione al passivo - la valutazione della sussistenza di una causa non imputabile che giustifichi il ritardo implica un accertamento di fatto. Tale accertamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito e, se congruamente e logicamente motivato, risulta essere insindacabile in sede di legittimità. Inoltre, i Giudici di legittimità hanno affermato che costituisce un metodo razionale di verifica dell'ammissibilità delle domande tardive la valutazione del tempo impiegato per proporre tali domande, al fine di apprezzare se lo stesso sia manifestamente eccessivo senza alcuna valida giustificazione.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>

<p>Occupazione abusiva</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 1° ottobre 2015, n. 19655, ha affermato che - nell'ipotesi in cui l'immobile occupato abusivamente sia acquisito all'attivo di un fallimento - il giudice di merito può presumere l'esistenza di un danno, qualora il curatore dimostri la volontà di rientrare in possesso del bene.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p>Privilegio generale sui mobili</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 15 ottobre 2015, n. 20876, ha ribadito - con riguardo all'IRAP - che il privilegio generale sui mobili deve essere riconosciuto anche per il periodo antecedente alla modifica apportata all'art. 2752 c.c., dall'art. 39 del D.L. n. 157 del 2007.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>

<p>Convocazione del debitore</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 1° ottobre 2015, n. 19651, ha affermato che l'esercizio del diritto alla difesa dell'imprenditore - nel procedimento per la dichiarazione di fallimento - deve essere garantito compatibilmente con l'esigenza di speditezza e celerità del procedimento concorsuale. Al proposito, vale la pena rammentare che, prima della riforma del 2005, era sufficiente la convocazione del debitore, mentre la riforma ha introdotto la regola inamovibile della notifica del decreto di convocazione, a tutela del debitore interessato dal possibile fallimento.</p> <p>La Suprema Corte, con la successiva Sentenza 5 ottobre 2015, n. 19797, ha, inoltre precisato che - con riferimento alla notifica del ricorso per fallimento - è valida, ai sensi dell'art. 15, comma 15, l.f., la comunicazione al debitore del decreto di convocazione per il tramite di un ufficiale di polizia giudiziaria, in sostituzione delle forme di cui all'art. 136 ss. c.p.c..</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p>Esenzione per i pagamenti nei termini d'uso</p>	<p>La Corte d'Appello di Milano, con Sentenza 12 ottobre 2015, ha affermato che l'esenzione da revocatoria per i pagamenti nei termini d'uso prevista dall'art. 67, comma 3, lett. a) l.f., opera sul piano oggettivo senza alcuna rilevanza degli stati soggettivi dell'<i>accipiens</i> e riguarda sia la qualità e la tipologia delle prestazioni, sia il dato cronologico del tempo del pagamento; ne consegue che - per l'operatività dell'esenzione - è necessario che il pagamento sia stato effettuato, oltre che con mezzi ordinari, nei tempi previsti dal regolamento negoziale accettato dalle parti.</p> <p>Inoltre, la Corte d'Appello ha sostenuto che l'obbligazione restitutoria dell'<i>accipiens</i> soccombente in revocatoria ha natura di debito di valuta e non di valore: gli interessi sulla somma da restituirsi decorrono, pertanto, dalla data della domanda giudiziale e il risarcimento del maggior danno conseguente al ritardo nella restituzione della somma di denaro oggetto della revocatoria spetta solo nel caso in cui l'attore lo allegghi specificamente e dimostri di averlo subito.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>

<p>Crediti privilegiati</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 2 ottobre 2015, n. 19714, ha affermato che ai fini dell'ammissione al passivo di un credito privilegiato è sufficiente che nel ricorso – e nella relativa documentazione allegata – emerga chiaramente la volontà della parte istante di ottenere l'ammissione al passivo, con la collocazione prevista dalla legge in relazione alla causa di prelazione da cui il credito è assistito. La Corte di Cassazione ha, inoltre, sottolineato che l'art. 93, comma 3, n. 4, l.f., prevede l'onere per il ricorrente di indicare il titolo da cui la prelazione deriva, facendo menzione della natura del privilegio richiesto.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p>Istanza di revocazione contro crediti ammessi al passivo</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 2 ottobre 2015, n. 19721, ha affermato che l'istanza di revocazione contro crediti ammessi ha carattere d'impugnazione straordinaria, finalizzata a conseguire il risultato che l'esecuzione collettiva vada a vantaggio di coloro che risultano realmente creditori. Pertanto, quest'ultima può essere proposta dal curatore, dai soggetti titolari dei diritti sui beni del fallito e dai creditori ammessi al passivo, in quanto unici portatori di un interesse concreto ed attuale all'esclusione del credito o delle garanzie fatte valere da terzi, potendo ricevere concreto pregiudizio dalla partecipazione al concorso di soggetti privi della qualità di creditore o di creditore privilegiato.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>

<p>Azione penale per i reati fallimentari</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 26 ottobre 2015, n. 43082, ha affermato che - nel caso in cui sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione penale per i reati fallimentari - per l'applicazione dell'art. 238, comma 2, l.f., è necessario fare riferimento alla condotta e non alla dichiarazione giudiziale di insolvenza. Con tale norma, il legislatore consente, in ipotesi tassativamente previste, l'esercizio dell'azione penale prima della dichiarazione di fallimento, attribuendo rilevanza – ai fini processuali – non al fatto illecito complessivamente considerato, bensì alla probabile lesione degli interessi dei creditori. In tali casi, l'assenza della declaratoria fallimentare non impedisce l'applicazione delle misure cautelari, né tantomeno l'operatività della regola della retrodatazione dei termini di custodia cautelare.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p>Compensazione nel fallimento</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza del 27 ottobre 2015, n. 21784, ha stabilito che la compensazione nel fallimento è ammessa anche quando il controcredito del fallito diventa liquido od esigibile dopo il fallimento, purché il fatto generico dell'obbligazione sia anteriore alla dichiarazione di fallimento. Di conseguenza, è sufficiente che i requisiti <i>ex art. 1243 c.c.</i> ricorrano da ambedue le parti e sussistano al momento della pronuncia. Risulta, quindi, essere irrilevante il fatto che la sentenza di accertamento del controcredito sia intervenuta successivamente alla dichiarazione di fallimento.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>

<p>Sequestro preventivo finalizzato alla confisca</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 14 ottobre 2015, n. 41354, ha sostenuto la legittimità del mantenimento del sequestro preventivo finalizzato alla confisca di beni di una società nei cui confronti pende un procedimento per responsabilità amministrativa nascente da reato, anche quando sopravviene a carico dell'ente una procedura concorsuale. Infatti, secondo i Giudici di legittimità, tale vicenda giuridica non sottrae al giudice penale il potere di valutare, all'esito del procedimento, se disporre la confisca e, in caso positivo, con quale estensione e limiti.</p> <p>Nel caso di specie, la Corte di Cassazione ha, peraltro, richiamato il principio secondo cui, qualora i beni aziendali siano stati oggetto di sequestro preventivo in vista della loro assoggettabilità a confisca per equivalente e sia sopravvenuto il fallimento dell'imputato, il curatore fallimentare può chiedere - ed ottenere - l'autorizzazione alla loro vendita ed alla conseguente distribuzione del ricavato ai creditori concorsuali.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p>Procedura di insolvenza secondaria</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza del 29 ottobre 2015, n. 22093, ha affermato il principio per cui il giudice italiano può aprire una procedura di insolvenza secondaria nei confronti di una società avente sede in Italia e facente parte di un gruppo internazionale, anche se tale società è già sottoposta a procedura di insolvenza principale in altro Stato membro, a condizione che la sede sia qualificabile come dipendenza. I Giudici di legittimità hanno, inoltre, chiarito che il diritto di chiedere l'apertura della procedura non è limitato ai soli creditori domiciliati nello Stato membro, ma ad ogni soggetto legittimato a presentare la richiesta in base all'ordinamento nazionale, in linea con l'art. 29 del Regolamento UE n. 1346.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>

<p>Soglia di indebitamento</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 9 ottobre 2015, n. 20290 ha confermato il proprio orientamento circa il disposto dell'art. 15, comma 9, l.f., il quale afferma che «<i>non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila</i>». In particolare, la Corte di Cassazione ha precisato che il dato letterale presente nella citata norma si estende a tutti i debiti scaduti e non pagati dell'imprenditore, e non solo a quelli dell'istante. Inoltre, tali somme devono essere accertate in sede istruttoria ed è ininfluenza l'ammontare del credito documentato nel ricorso per fallimento.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p>Giudizio di opposizione allo stato passivo</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 5 ottobre 2015, n. 19802, ha affermato che il giudizio di opposizione allo stato passivo non è disciplinato dall'art. 183 c.p.c., bensì dall'art. 99 l.f.. La Corte di Cassazione ha aggiunto che, in tema di opposizione allo stato passivo del fallimento, la mancata produzione di copia autentica dello stesso non è causa di improcedibilità del giudizio, poichè l'opposizione si riversa in un giudizio differente da quello ordinario di cognizione potendo, di conseguenza, l'opposizione essere qualificata come appello. I Giudici di legittimità hanno, inoltre, sottolineato come l'art. 99 l.f. non faccia riferimento alla citata allegazione, ma richiami soltanto i documenti che la parte può - a sua discrezione - sottoporre al Giudice. E' possibile, comunque, applicare il disposto dell'art. 347 c.p.c..</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>

<p>Azioni di responsabilità da “calibrare”</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenze 28 ottobre 2015, n. 22004 e 22009, ha sostenuto che una corretta formulazione delle domande di risarcimento dei danni è necessaria affinché si possano conseguire risultati utili dalle azioni intraprese. Nei casi di specie, i Giudici di legittimità hanno quindi confermato la reiezione delle azioni promosse dal curatore e dai soci di minoranza perché non adeguatamente strutturate.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p><b>DOCUMENTI</b></p>		

## INTERMEDIARI FINANZIARI

GENERE	NEWS	LINK
<b>NOVITA' LEGISLATIVE</b>		
<b>Requisiti degli enti che agiscono in qualità di investitori</b>	<p>La Commissione Europea, con Regolamento n. 2015/1798 del 2 luglio 2015, ha rettificato il Regolamento delegato (UE) n. 625/2014 che integra il Regolamento (UE) n. 575/2013, per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano i requisiti a carico degli enti che agiscono in qualità di investitori, promotori, prestatori originali e cedenti, in relazione alle esposizioni al rischio di credito trasferito.</p> <p>In particolare, il Regolamento stabilisce che <i>«per valutare se i dati forniti su base aggregata sono sufficienti, i fattori da prendere in considerazione comprendono la granularità del portafoglio sottostante e se la gestione delle esposizioni del portafoglio è basata sul portafoglio stesso o su ogni singolo prestito»</i>.</p>	<a href="http://eur-lex.europa.eu">http://eur-lex.europa.eu</a>
<b>GIURISPRUDENZA</b>		

<p>La distinzione tra contratti quadro e singole operazioni nei servizi di investimento</p>	<p>La Corte di Cassazione, con Sentenza 19 ottobre 2015, n. 21097, ha affermato che - in tema di contratti di investimento finanziari - è necessario distinguere tra contratti quadro e singole operazioni. In particolare, l'istituto della ratifica non opera nei confronti dei contratti di natura generica, ma opera esclusivamente per le singole operazioni poste in essere. Tali atti sono, quindi, convalidati, in mancanza di una contestazione da parte del cliente, anche quando il mandatario abbia agito oltre i limiti dell'incarico conferitogli. Ovviamente, perchè tale istituto possa avere effetti patrimoniali ed economici, l'avvenuta esecuzione dell'incarico deve essere stata comunicata all'interessato.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p>Contratti <i>swap</i> : requisiti per la validità</p>	<p>Il Tribunale di Milano, con Sentenza 16 giugno 2015, ha affermato che la validità - per difetto di causa - di un contratto <i>swap</i> non può essere messa in discussione quando le parti hanno preventivamente indicato parametri certi e chiari sui quali determinare il <i>fair value</i> del derivato. La mancanza dell'effettivo criterio di computo da utilizzarsi - in quanto elemento essenziale - determina, invece, la nullità dell'accordo.</p> <p>Infatti, come ricordato dal Tribunale, questi contratti prevedono l'impegno delle parti a scambiarsi, a scadenze periodiche, importi determinati in base a differenti parametri, su un'unica base di calcolo, che corrisponde al valore nozionale del contratto.</p> <p>In merito alla ripartizione dei rischi, non è considerata causa di nullità un'eccessiva sproporzione delle obbligazioni, a condizione che ogni contraente si assuma una quota di rischio.</p>	<p><a href="http://www.tribunale.milano.it">www.tribunale.milano.it</a></p>

<p>Investimenti finanziari: quando il sottoscrittore non può essere considerato consumatore</p>	<p>La Corte di Cassazione, Sezioni Unite, con Sentenza 5 ottobre 2015, n. 19783, ha affermato che - con riferimento agli investimenti ad elevata rischiosità - non è corretto considerare il sottoscrittore come consumatore, sul riflesso che le operazioni poste in essere sono - per loro natura - riservate ad un ristretto pubblico di soggetti, con caratteristiche ben precise. Pertanto, nel caso di specie è stata confermata la valutazione dei Giudici d'Appello, che avevano escluso la violazione delle disposizioni in materia di sollecitazione del pubblico investimento.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p>Gli obblighi dell'intermediario finanziario nelle comunicazioni al cliente</p>	<p>La Corte di Cassazione, con Sentenza 26 ottobre 2015, n. 21711, ha affermato che - in presenza di contenzioso finanziario in tema di contratti di intermediazione finanziaria - gli oneri probatori devono essere opportunamente ripartiti. In particolare, il cliente ha l'obbligo di provare l'inadempimento dell'intermediario ed il nesso di causalità tra lo stesso ed il danno patito. L'intermediario, invece, deve dimostrare di aver agito con diligenza professionale, nel rispetto degli obblighi legali; questi ultimi contemplano anche doveri legati all'informazione costante del cliente, in ordine alla corretta esecuzione delle operazioni poste in essere. Si sottolinea, comunque, come - in assenza di tali requisiti - sia da escludersi la nullità sia dei singoli atti, sia del contratto quadro di riferimento.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>

<p>La verifica del titolo di "operatore qualificato" per le persone fisiche</p>	<p>La Corte di Cassazione, con Sentenza 27 ottobre 2015, n. 21887, ha affermato che - con riferimento alle sole persone fisiche - per la qualifica di operatore qualificato non sia sufficiente una semplice dichiarazione scritta del cliente, che certifichi la presenza di requisiti tali da esonerare l'istituto dall'applicazione della disciplina a tutela dell'investitore. Infatti, a differenza di quanto avviene in tema di persone giuridiche, la verifica sul possesso della qualifica di operatore qualificato non può limitarsi al mero documento sottoscritto, ma deve avere carattere effettivo. Tuttavia, il livello delle competenze proprie del cliente può anche essere dedotto in via informale, dal momento che rileva la conoscenza effettiva degli strumenti finanziari.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p>Le nuove disposizioni riguardanti l'anatocismo e la loro applicabilità</p>	<p>Il Tribunale di Roma, con Ordinanza 20 ottobre 2015, ha affermato che la norma che introduce il divieto di capitalizzazione degli interessi maturati (art. 120 t.u.b.) deve essere intesa come immediatamente operativa, anche in mancanza della delibera del CICR. In particolare, i Giudici hanno escluso che l'efficacia della disposizione sia subordinata all'approvazione della delibera CICR, in quanto tale delibera non potrà, in ogni caso, prevedere deroghe al divieto. Per tale ragione, la norma risulterebbe di immediata applicabilità.</p>	<p><a href="http://www.tribunale.roma.it">www.tribunale.roma.it</a></p>

<p>Finanziamenti e pegno: profili di inefficacia</p>	<p>La Corte di Cassazione, con Sentenza 27 ottobre 2015, n. 21807, ha affermato che - in presenza di finanziamenti plurimi garantiti da pegno - quest'ultimo può essere dichiarato inefficace, in accoglimento di un'azione revocatoria ordinaria; in particolare, laddove sia possibile ravvisare - nell'operazione di finanziamento garantita - una certa consapevolezza, da parte degli istituti finanziatori, della situazione compromessa del debitore.</p> <p>Il creditore che agisce in revocatoria ha, comunque, l'onere di dimostrare che il debitore - quando il credito è successivo all'atto di disposizione - ha agito al fine di precludere allo stesso la riscossione del credito. Nel caso in cui, invece, l'atto sia successivo al sorgere del credito, è sufficiente dimostrare la generica consapevolezza del debitore e del terzo del pregiudizio arrecato, senza che sia necessaria la prova della collusione tra i due soggetti.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p>Usurarietà del contratto di mutuo: scorretta una mera sommatoria di tassi</p>	<p>Il Tribunale di Roma, con Ordinanza 14 ottobre 2015, ha affermato che - in tema di verifica dell'usura dei tassi applicati ai contratti di mutuo - non è possibile sommare meramente il tasso corrispettivo e quello di mora.</p> <p>Nel caso concreto, i sottoscrittori del contratto avevano richiesto di accertarne la nullità, valutata attraverso una sommatoria dei tassi, come stabilito - a loro avviso - dalla Corte di Cassazione, con Sentenza n. 350 del 2013. In merito, l'Ordinanza evidenzia come la Sentenza menzionata afferma soltanto che si deve tenere conto, ai fini dell'usura, anche degli interessi di mora.</p>	<p><a href="http://www.tribunale.roma.it">www.tribunale.roma.it</a></p>

<p>Contratto di prestazione di servizi di investimento: nullità e rilevanza d'ufficio</p>	<p>La Corte di Cassazione, con Sentenza 19 ottobre 2015, n. 21102, ha chiarito quale sia il limite alla deduzione di pretese nullità contrattuali, rilevate da parte dell'investitore, nell'ambito della prestazione dei servizi di investimento offerti da parte dell'intermediario.</p> <p>Nel corso del giudizio di merito, l'investitore aveva lamentato la pretesa inefficacia e/o nullità, ovvero annullamento dei singoli ordini di investimento, <i>“essendosi verificato uno squilibrio contrattuale e non essendo stato sufficientemente informato delle operazioni”</i>.</p> <p>L'azione in primo grado trovava accoglimento, affermandosi la necessità della forma scritta dei singoli ordini di investimento e, nel successivo grado di giudizio, la pronuncia veniva riformata <i>“rilevando che l'art. 23 T.U.F. prescrive la forma scritta del contratto quadro e non delle singole negoziazioni”</i>.</p> <p>L'investitore impugnava la pronuncia resa dalla Corte d'Appello, assumendo diversi e nuovi motivi di nullità contrattuale. Infine, la Suprema Corte rigettava il gravame proposto dall'investitore rilevando che <i>“non è, dunque, applicabile il principio per il quale il giudice innanzi al quale sia stata proposta domanda di nullità contrattuale deve rilevare d'ufficio l'esistenza di una causa di quest'ultima diversa da quella allegata dall'istante, essendo quella domanda pertinente ad un diritto autodeterminato”</i>.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p>Tassi di interesse usurari</p>	<p>Il Tribunale di Roma, con Sentenza del 2 ottobre 2015, è intervenuto in merito ai tassi di interesse usurari. Nello specifico, il Giudice dell'Esecuzione, chiamato a pronunciarsi sull'opposizione proposta dal debitore esecutato, ha ritenuto che nel caso di specie non si potesse applicare la legge n. 108/96, poiché il contratto di mutuo fondante le ragioni di credito della banca procedente era stato stipulato e risolto prima dell'entrata in vigore della citata legge.</p> <p>Il Giudice ha, inoltre ritenuto che l'opposizione fosse in ogni caso infondata, in quanto frutto di un'interpretazione errata della Sentenza n. 350/2013 della Suprema Corte, secondo cui gli interessi di mora dovrebbero essere sommati a quelli corrispettivi.</p> <p>Il Tribunale ha ancora osservato che l'interesse di mora ha la specifica funzione di penale per il ritardato pagamento; di conseguenza, la sua incidenza deve essere rapportata al protrarsi ed alla gravità dell'inadempimento, con una funzione del tutto diversa da quella di remunerazione propria degli interessi corrispettivi.</p>	<p><a href="http://www.tribunale.roma.it">www.tribunale.roma.it</a></p>

<p><i>Default Lehman Brothers: richieste risarcitorie</i></p>	<p>Il Tribunale di Roma, con Sentenza 13 ottobre 2015, n. 20420, si è pronunciato in merito all'azione risarcitoria proposta da un investitore in titoli obbligazionari emessi dalla <i>Lehman Brothers</i> e negoziati – nel febbraio 2008 – da un intermediario finanziario aderente al Consorzio Patti Chiari. In particolare, il Giudice ha confermato l'imprevedibilità del <i>default</i> del Gruppo <i>Lehman</i>.</p>	<p><a href="http://www.tribunale.roma.it">www.tribunale.roma.it</a></p>
<p><i>Default Lehman Brothers: informativa sulla variazione del livello di rischio</i></p>	<p>Il Tribunale di Milano, con Ordinanza del 9 ottobre 2015, ha affermato che non sussiste - in capo all'intermediario - un'autonoma obbligazione di monitoraggio del titolo negoziato, allo scopo di valutarne l'eventuale variazione del livello di rischio.</p> <p>Nel caso di specie, il Giudice è stato chiamato ad esprimersi sulla portata della seguente clausola informativa, contenuta in un ordine di investimento di obbligazione <i>Lehman Brothers</i>: "<i>il cliente sarà tempestivamente informato se un titolo facente parte dell'elenco predisposto dal Consorzio Patti Chiari subisce una variazione significativa del livello di rischio</i>".</p> <p>Al proposito, il Tribunale ha affermato che l'informativa connessa all'aggravamento del rischio del titolo spettasse al Consorzio Patti Chiari e non alla banca intermediaria, poiché connessa e derivante dall'inserimento in quella lista.</p>	<p><a href="http://www.tribunale.milano.it">www.tribunale.milano.it</a></p>

<p>Lettera di patronage</p>	<p>La Corte di Cassazione, con la Sentenza 7 ottobre 2015, n. 20107, è stata chiamata a stabilire se l'assunzione di obbligazioni - contenute in due lettere di <i>patronage</i> - da parte di un'impresa assicurativa <i>in bonis</i>, in favore di una società partecipata, sia o meno valida, in quanto rientrante nell'oggetto sociale dell'impresa di assicurazioni medesima, ovvero se configuri una violazione dell'art. 5 della legge n. 295/78.</p> <p>La Corte afferma che è l'oggetto sociale dell'impresa assicurativa ad essere limitato dalla norma e non la capacità d'agire dell'ente personificato, la quale, perciò, conserva la sua naturale portata generale come per qualsiasi altro soggetto giuridico. Quindi, l'assunzione di garanzie per debiti di terzi potrebbe assumere i connotati di un'attività imprenditoriale extra-assicurativa, qualora si espliciti in modo sistematico e nei confronti di un'indeterminata platea di soggetti, venendo perciò a rivestire le sembianze di un'attività di tipo finanziario, che comporterebbe l'assunzione di un rischio d'impresa ulteriore e diverso da quello assicurativo.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p><b>DOCUMENTI</b></p>		
<p>Codice di Autodisciplina delle società quotate: le ultime modifiche</p>	<p>Il Comitato per la <i>Corporate Governance</i> ha apportato, nel mese di luglio, alcune modifiche al Codice di Autodisciplina delle società quotate.</p> <p>Fra le più rilevanti si segnala:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• la raccomandazione al consiglio di amministrazione, nel definire il <i>risk appetite</i>, di includere nelle proprie valutazioni «<i>tutti i rischi che possono assumere rilievo nell'ottica della sostenibilità</i>» nel medio-lungo termine (art. 1, comma 1, lett. <i>b</i>)).</li> <li>• la precisazione (nel commento all'art. 5) dell'importanza del coinvolgimento del comitato per le nomine nel caso in cui il consiglio di amministrazione uscente provveda a presentare una lista, in vista del proprio rinnovo;</li> <li>• la raccomandazione (nel commento all'art. 7), rivolta agli emittenti che rientrano nell'indice Ftse/Mib, di dotarsi di un sistema - allineato alle <i>best practice</i> - che consenta ai dipendenti di segnalare eventuali irregolarità o violazioni della normativa applicabile e/o delle procedure interne, caratterizzato dalla presenza di appositi canali informativi che garantiscano l'anonimato del segnalante (c.d. sistemi di <i>whistleblowing</i>);</li> <li>• il richiamo all'esigenza di commisurare la remunerazione dei sindaci all'impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto, nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa (art. 8, comma 3).</li> </ul>	<p><a href="http://www.borsaitaliana.it">www.borsaitaliana.it</a></p>

<p>Direttiva Transparency: il documento di consultazione del MEF</p>	<p>Il MEF, in data 12 ottobre 2015, ha pubblicato un documento di consultazione per l'attuazione della direttiva 2013/50/UE sugli obblighi di trasparenza delle società quotate (c.d. nuova <i>Transparency</i> ), in conformità ai criteri di delega previsti dalla legge di delegazione europea del 2014.</p> <p>Le principali proposte di modifica riguardano:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'innalzamento dal 2% al 3% della soglia di partecipazione al capitale, per gli obblighi di comunicazione della partecipazione rilevante;</li> <li>- l'eliminazione del resoconto intermedio di gestione e l'attribuzione alla Consob della facoltà di richiedere, con regolamento, obblighi di pubblicazione delle informazioni finanziarie periodiche con frequenza maggiore, nel rispetto delle condizioni previste dalla direttiva 2013/50/UE;</li> <li>- l'estensione a 3 mesi del termine per la pubblicazione della relazione semestrale (art. 154-<i>ter</i> t.u.f.);</li> <li>- la modifica della nozione di PMI quotate (art. 1, lett. <i>w-quater.1</i> ), Tuf);</li> <li>- l'eliminazione dell'obbligo di pubblicazione su quotidiani nazionali delle informazioni regolamentate (artt. 113-<i>ter</i> , comma 3, e 114);</li> <li>- la trasparenza dei pagamenti ai governi (in conformità a quanto già previsto dal d.lgs. 139/2015) sul sito internet e secondo le modalità previste per le informazioni regolamentate (art. 154-<i>quater</i> ).</li> </ul> <p>La consultazione si è chiusa il 25 ottobre 2015.</p>	<p><a href="http://www.agenziaentrate.gov.it">www.agenziaentrate.gov.it</a></p>
<p>Le osservazioni di Assonime alla proposta di modifica del T.U.F..</p>	<p>Assonime, in risposta alla consultazione proposta dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in merito all'aggiornamento del T.U.F. in attuazione della Direttiva 2013/50/UE , ha raccolto - in un documento - le proprie osservazioni.</p> <p>In particolare, Assonime - relativamente alla modifica della nozione di Pmi - suggerisce di qualificarle attraverso il solo parametro della capitalizzazione, eliminando il requisito del fatturato; invece - per le società neo-quotate - consiglia di far riferimento esclusivamente al prezzo di offerta o di mercato.</p> <p>Quanto alla disciplina proposta in tema di comunicazioni allo Stato membro d'origine, ritenendo la stessa non conforme ai dettami della Direttiva, ne consiglia di rivedere le modalità applicative.</p>	<p><a href="http://www.assonime.it">www.assonime.it</a></p>

<p>Recepimento della Direttiva BRRD: le considerazioni della CONSOB</p>	<p>Il Presidente della Consob, nell’Audizione al Senato in ordine al recepimento della Direttiva 2014/59/UE (Bank Recovery and Resolution Directive – BRRD), ha sottolineato come alcune disposizioni contenute nello schema di decreto legislativo - predisposto dal Governo in esecuzione della delega contenuta nella legge di delegazione europea 2014, con riferimento alle banche quotate - pongano profili di non perfetta coerenza con le direttive europee in materia di abusi di mercato e di trasparenza dell’informativa societaria.</p> <p>In particolare, il Presidente della Consob solleva perplessità sulle seguenti disposizioni (entrambe frutto di una mera iniziativa del legislatore nazionale):</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• l’obbligo di differire la diffusione al pubblico di informazioni sullo stato di crisi di un intermediario, in quanto esso può determinare un danno per gli investitori;</li><li>• la previsione che, in caso di cessione di beni e rapporti giuridici di un intermediario in crisi, non si applichino gli obblighi di comunicazione riguardanti le partecipazioni rilevanti in società quotate (di cui all’art. 120 del t.u.f.), in quanto in contrasto con le previsioni della Direttiva 2004/109/CE (<i>Transparency</i>), che prevede la tempestiva diffusione al pubblico delle informazioni sui soggetti che superano determinate soglie partecipative nelle società quotate.</li></ul>	<p><a href="http://www.agenziaentrate.gov.it">www.agenziaentrate.gov.it</a></p>
---	---	---

## FISCALE

GENERE	NEWS	LINK
<b>NOVITA' LEGISLATIVE</b>		
<p><b>Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti delegati alla riforma del processo tributario e reati tributari</b></p>	<p>I cinque decreti legislativi attuativi della riforma fiscale, approvati in via definitiva dal Consiglio dei Ministri, in forza della legge 11 marzo 2015, n. 156, sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale in data 7 ottobre 2015. I decreti delegati intervengono su numerosi aspetti del sistema, quali:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- il processo tributario e la disciplina degli interpelli (D.Lgs n. 156/2015);</li><li>- la revisione dell'organizzazione delle agenzie fiscali (D.Lgs n. 157/2015);</li><li>- il sistema sanzionatorio penale ed amministrativo (D.Lgs n. 158/2015);</li><li>- la razionalizzazione delle norme in materia di riscossione, volte a favorire l'adempimento spontaneo dei contribuenti (D.Lgs n. 159/2015);</li><li>- la stima ed il monitoraggio dell'evasione fiscale e dell'erosione fiscale (D.Lgs n. 160/2015).</li></ul>	<p><a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a></p>

Novità in materia di tassazione della sopravvenienza per rinuncia del credito del socio.

<p>Il D.lgs. 24 settembre 2015, n. 147, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 22 settembre, apporta - tra le altre - importanti novità in tema di tassazione delle sopravvenienze attive che si generano a seguito della rinuncia del credito da parte del socio. La disciplina, contenuta nell'art. 88, comma 4, t.u.i.r., viene modificata - con effetto a partire dal periodo di imposta 2016 - tramite la riformulazione del comma 4 medesimo e l'introduzione del nuovo comma 4-bis: quest'ultimo, in particolare, stabilisce che deve essere considerato come sopravvenienza attiva, e dunque sottoposto a tassazione, l'importo della rinuncia stessa in eccedenza rispetto al valore fiscale; onere del socio è la comunicazione del valore fiscale, in assenza della quale, esso viene assunto in misura pari a zero.</p>	<p><a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a></p>
<p>Il D.lgs. 24 settembre 2015, n. 156, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2015, ha riformato in misura sostanziale la disciplina degli interpelli. La riforma ha efficacia generalizzata dal 1° gennaio 2016.</p> <p>In particolare, è stata riformata la legge 212/2000, riconducendo nell'ambito dei diritti del contribuente l'intera disciplina, nei seguenti termini:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- sono riformati i termini entro cui l'Amministrazione deve fornire risposta (90 giorni per gli interpelli ordinari e qualificatori, 120 per le istanze di interpello anti-abuso e disapplicativo);</li><li>- tale risposta sarà vincolante nei confronti dell'Amministrazione stessa in sede di eventuali accertamenti e non sarà possibile emettere atti impositivi in difformità a quanto affermato in precedenza;</li><li>- viene confermata la regola del silenzio assenso, anche questa con efficacia in sede di accertamento.</li></ul> <p>Pare opportuno rammentare che la presentazione dell'Istanza di interpello non produce effetto interruttivo o sospensivo sulle ordinarie scadenze degli adempimenti tributari.</p>	<p><a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a></p>

Modifica alla disciplina degli interpelli

<p>Efficacia delle novità normative in materia di sanzioni amministrative.</p>	<p>Il D.lgs. 24 settembre 2015, n. 158, pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 7 ottobre 2015, contiene la riforma della disciplina sanzionatoria penale ed amministrativa in materia fiscale.</p> <p>Tra le novità introdotte si segnala la diminuzione del carico sanzionatorio per le ipotesi "base" dei reati tributari, come la dichiarazione infedele (oggi punita con una sanzione che va dal 90% al 180% dell'imposta evasa contro il 100-200% precedente); mentre, è sanzionata più gravemente la condotta caratterizzata da intento fraudolento.</p> <p>Per quanto concerne il sostituto di imposta, sarà possibile applicare una sola sanzione anziché due. Sono, inoltre alleggerite le sanzioni in caso di ritardo nel versamento, che passano dal 30% al 15%.</p>	<p><a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a></p>
<p>Confisca obbligatoria per il reato di occultamento o distruzione di documentazione contabile</p>	<p>Il D.lgs 24 settembre 2015, n. 158, pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 7 ottobre 2015, introduce la confisca obbligatoria per tutti i reati tributari, compreso l'occultamento e distruzione di scritture contabili (esclusi da tale previsione prima dell'entrata in vigore del decreto in questione).</p> <p>L'obiettivo di tale previsione è di colpire il vantaggio conseguente all'evasione fiscale e, quindi, di disincentivare i potenziali autori di reati tributari; antecedentemente alla confisca - nella fase delle indagini preliminari o nel dibattimento di primo grado - l'istituto del sequestro preventivo ha la funzione di evitare la disponibilità dei beni all'imputato e, dunque, di assicurare la futura esecuzione della confisca, all'esito dell'accertamento della responsabilità penale del soggetto indagato.</p> <p>La nuova disposizione prevede, in caso di condanna o di richiesta avanzata dalle parti a norma dell'art. 444 c.p.p., l'obbligo della confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo del reato.</p>	<p><a href="http://www.gazzettaufficiale.it">www.gazzettaufficiale.it</a></p>
<p><b>GIURISPRUDENZA</b></p>		

<p>Contestazione di operazioni inesistenti: in capo al contribuente l'onere di dimostrare l'esistenza</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 5 agosto 2015, n. 16437, ha affermato che - qualora l'Amministrazione Finanziaria ritenga che una fattura si riferisca ad operazioni oggettivamente inesistenti e, quindi, contesti l'indebita detrazione dell'IVA e l'indebita deduzione dei costi - l'Agenzia delle Entrate deve fornire elementi probatori dai quali emerga che l'operazione fatturata non è mai stata effettuata. In tale ipotesi, il contribuente avrà l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate, dimostrando, così, la fonte legittima della detrazione o deduzione, non essendo sufficiente la prova della regolare tenuta delle scritture contabili e dei pagamenti delle fatture, in quanto facilmente falsificabili.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p>Ripartizione dell'onere probatorio nel <i>transfer pricing</i></p>	<p>La Corte di Cassazione, con Sentenza 5 agosto 2015, n. 16399, ha affermato che la ripartizione dell'onere probatorio in tema di <i>transfer pricing</i> varia a seconda che la rettifica abbia ad oggetto i ricavi dichiarati dal contribuente o la deducibilità di costi sostenuti dallo stesso. Per quanto riguarda la contestazione dei componenti positivi dichiarati, la pronuncia chiarisce che l'onere di provare la fondatezza della rettifica da <i>transfer pricing</i> incombe sull'Amministrazione finanziaria e che tale onere resta circoscritto alla dimostrazione dell'esistenza di transazioni tra imprese collegate e dello scostamento tra il corrispettivo pattuito ed il valore normale. Per quanto riguarda le rettifiche dei costi, i Giudici di legittimità affermano che l'onere di fornire la dimostrazione dell'esistenza e dell'inerenza di tali componenti negativi del reddito ricade sul contribuente, in forza del c.d. «<i>principio di vicinanza della prova</i>».</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>

<p>Imprenditore individuale e obbligo di impedire eventi pregiudizievoli</p>	<p>La Corte di Cassazione, con Sentenza 29 settembre 2015, n. 38788, ha ribadito che l'imprenditore individuale, come l'amministratore di società, è gravato da una «posizione di garanzia», nel senso che grava sullo stesso l'obbligo di impedire l'evento pregiudizievole, anche se il reato è prodotto da condotta posta in essere da altri soggetti. Nel caso specifico, la Suprema Corte ha respinto il ricorso proposto dall'imprenditrice individuale - accusata di essere responsabile dell'emissione di fatture false per consentire l'evasione di terzi - la quale eccepiva la sua totale estraneità all'attività gestoria dell'impresa, imputabile esclusivamente al marito, gestore di fatto. Nel respingere il ricorso, i Giudici di legittimità hanno rammentato il dovere - positivo - di vigilanza e controllo della corretta gestione gravante sull'imprenditore individuale, nonché l'obbligo di attivarsi qualora egli abbia la consapevolezza che il gestore di fatto ponga in essere condotte integranti il reato.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p>Esterovestizione e sequestro dei beni</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 1° ottobre 2015, n. 39536, ha affermato che - prima di aggredire il patrimonio dell'amministratore - è necessario provvedere all'accertamento delle liquidità societarie. In particolare, nel caso in oggetto, la Suprema Corte ha esaminato la posizione di un contribuente, amministratore di fatto di una società esterovestita, indagato per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, avendo omesso di versare i tributi dovuti.</p> <p>Il giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, aveva disposto il sequestro preventivo finalizzato alla confisca delle quote di un'altra società di titolarità dell'indagato. Il ricorso, presentato dall'indagato, veniva respinto dal Tribunale del riesame. L'amministratore proponeva, quindi, ricorso per Cassazione, asserendo che non erano state compiute verifiche preventive in merito alla capienza dei beni della società.</p> <p>I Supremi Giudici, accogliendo il ricorso, hanno affermato che la fondatezza dello stesso era data dalla totale assenza di prove attestanti la verifica, da parte della pubblica accusa, circa la disponibilità - presso la società beneficiaria del profitto del reato - di beni aggredibili, giacché solo l'esito negativo della verifica avrebbe dovuto condurre al lecito sequestro dei beni dell'indagato.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>

<p>Sottrazione fraudolenta, dolo in caso di donazione</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 2 ottobre 2015, n. 39832, ha affermato che ricorre il <i>fumus</i> del reato di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte quando il professionista dona il proprio patrimonio immobiliare ad un figlio, che già possiede un immobile; non rileva, inoltre, l'asserita finalità di acquisire un nuovo immobile beneficiando del regime agevolato, se non viene effettivamente concluso alcun acquisto, successivamente all'atto di donazione.</p> <p>Nel caso in esame, i giudici di merito avevano confermato il provvedimento di sequestro preventivo volto alla confisca per equivalente avverso un professionista per il reato di cui all'art. 11 del D.Lgs. 74/2000. L'indagato presentava, quindi, ricorso per Cassazione.</p> <p>I Supremi Giudici hanno confermato il carattere fraudolento delle alienazioni, in quanto:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- l'indagato si era spogliato di tutto il patrimonio immobiliare;</li> <li>- il figlio non aveva necessità di un immobile;</li> <li>- l'indagato continuava ad esercitare l'attività in uno degli immobili donati;</li> <li>- la donazione era stata perfezionata unicamente due mesi prima della Sentenza emessa dalla Commissione Tributaria.</li> </ul>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p>Abuso del diritto della donazione avente il solo scopo di confrontare il prezzo di vendita con il valore indicato nell'atto di donazione</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 9 ottobre 2015, n. 20250, ha affermato che configura «abuso del diritto» la donazione di un'area edificabile, in un contesto familiare ed in assenza di ragioni comprensibili e giustificabili, al solo scopo di precostituire un valore fiscalmente riconosciuto, da confrontare con il prezzo percepito in sede di successiva vendita del bene oggetto di donazione, per il calcolo dell'eventuale plusvalenza realizzata.</p> <p>La Sentenza trae origine da una donazione effettuata nel '99 da una madre-donante verso la figlia-donataria, nella quale un terreno edificabile era stato donato e poi rivenduto immediatamente dal donatario al prezzo pari al valore dichiarato nell'atto di donazione.</p> <p>Pare opportuno rammentare che la normativa attuale non consente più di utilizzare la donazione come strumento attraverso il quale "rivalutare" i beni suscettibili di creare plusvalori in sede di realizzo, in quanto l'articolo 68, comma 1, del DPR 917/1986 prevede che la base per determinare la plusvalenza sulla realizzazione di immobili oggetto di donazione sia il prezzo di acquisto o il costo di costruzione sostenuto dal donante.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>

<p>Sequestro e confisca per equivalente: lo spostamento della misura cautelare</p>	<p>La Corte di Cassazione, con Sentenza 6 ottobre 2015, n. 40125, ha affermato che - per quanto attiene al sequestro per equivalente in funzione della successiva confisca su beni del rappresentante legale di una società, per reati commessi in tale qualità - occorre considerare che presupposto e ragion d'essere del sequestro per valore risiede nel fatto che il bene (costituente prezzo o profitto del reato) non sia rinvenuto e tale circostanza autorizza lo spostamento della misura cautelare dal bene ad altro di valore equivalente, che ricada sempre nella libera disponibilità dell'indagato.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p>Depenalizzazione dell'Abuso del diritto: effetto retroattivo</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 7 ottobre 2015, n. 40272, ha affermato che le contestazioni fondate sull'elusione fiscale e sull'abuso del diritto non possono dare luogo a violazioni penali-tributarie. Rimangono, comunque aperte le possibilità, ove sussistano i requisiti, di pene di natura amministrativa.</p> <p>La Suprema Corte precisa, inoltre, che i processi penali fondati su condotte elusive non possono più iniziare e, se già iniziati, non possono continuare; ciò prendendo atto del preciso indirizzo del legislatore, volto a separare nettamente le condotte abusive da quelle evasive.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>

<p>Legittimo il sequestro preventivo del fondo</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 7 ottobre 2015, n. 40279, ha affermato che è legittimo il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente su un fondo patrimoniale, anche quando questo sia l'ultimo atto di una complessa operazione volta ad eludere l'imposta anteriormente alla data dell'estensione della pretesa erariale. Il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente, infatti, può avere ad oggetto beni sostanzialmente nella disponibilità dell'indagato, ma formalmente intestati a terzi.</p> <p>Nel caso in oggetto, è stato confermato dalla Suprema Corte il sequestro dei beni confluiti nel fondo costituito dall'indagato, perfezionato in epoca successiva all'avvio del processo tributario. L'atto di costituzione, infatti, rappresentava il passaggio finale di una complessa macchinazione finalizzata a eludere le pretese del fisco iniziata in data anteriore, ma il cui compimento si realizza - per l'appunto - con tale ultimo atto.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p>Esclusione della colpevolezza per omesso versamento IVA in caso di oggettiva impossibilità</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 8 ottobre 2015, n. 40352, ha affermato che il debitore che si sia adoperato con qualsiasi mezzo per il versamento dell'IVA, ma che si sia trovato nell'impossibilità oggettiva di poter adempiere, è esente da responsabilità. Il debitore deve provare, ai fini di ottenere l'esenzione da responsabilità per il reato di cui all'art. 10-ter d.lgs. 74/2000, di aver tentato tutte le operazioni possibili, anche quelle peggiorative della propria situazione personale, pur di adempiere al versamento dell'imposta.</p> <p>Nel caso in esame, la Suprema Corte ha accolto il ricorso del legale rappresentante di una società, condannato in appello per il reato di cui sopra; costui, infatti, aveva fornito la prova di aver sacrificato anche i propri emolumenti, oltre ad aver messo in atto manovre di ristrutturazione dell'impresa, al fine di reperire le risorse con cui soddisfare le pretese dell'Erario.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>

<p>Entità delle pene accessorie</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 8 ottobre 2015, n. 40360, ha affermato che le pene accessorie temporanee di cui all'art. 12 d.lgs. 74/2000 vanno parametrize alla durata della pena principale, in applicazione dell'art. 37 c.p.. I Supremi Giudici, in particolare, chiariscono che per pena "<i>espressamente determinata</i>" si deve intendere solo quella determinata nella specie e nella durata, come previsto dall'art. 183 disp. att. c.p.p.: tale disposizione consente di rimediare, in sede esecutiva, all'omissione dell'applicazione di una pena accessoria, purché - appunto - sia predeterminata nella specie e nella durata. La predeterminazione esclude qualsivoglia forma di discrezionalità nell'applicazione delle pene stesse: non si può, quindi, applicare tale parametro quando la norma prevede un <i>range</i> entro cui il giudice può variare la sua scelta.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p>Sottrazione fraudolenta, legittimità del sequestro del <i>Trust</i></p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 9 ottobre 2015, n. 40534, ha affermato la legittimità del sequestro dei beni costituiti in <i>trust</i>, anche se nell'atto costitutivo dello stesso è stato menzionato il debito verso l'Erario ed indicata la possibilità dell'azione revocatoria; infatti, la necessità di provvedere all'esperimento dell'azione revocatoria, senza la possibilità di soddisfarsi direttamente sui beni del contribuente, arreca pregiudizio all'Agenzia. Nel caso di specie, il profitto del reato deve essere calcolato in base alla riduzione simulata o fraudolenta del patrimonio su cui il fisco ha il diritto di soddisfarsi.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>

<p>La determinazione della soglia di punibilità per l'infedeltà dichiarativa</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 12 ottobre 2015, n. 40755, ha affermato che spetta esclusivamente al giudice penale il compito di procedere all'accertamento e alla determinazione dell'ammontare dell'imposta evasa - ai fini dell'individuazione del superamento o meno della soglia di punibilità -, attraverso una verifica che può sovrapporsi o contraddire quella eventualmente effettuata dinanzi al giudice tributario. E', dunque possibile che la pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria venga ridimensionata o, addirittura, invalidata nel giudizio innanzi al giudice penale.</p> <p>I Giudici di legittimità hanno, peraltro, evidenziato che al giudice penale - che intende discostarsi dal dato quantitativo dell'atto accertativo - occorrono concreti elementi di fatto che rendano più attendibile l'autonoma quantificazione dell'imposta dovuta.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p>Sequestro e confisca per equivalente: prima occorre preliminarmente ricercare il profitto del reato</p>	<p>La Corte di Cassazione, con Sentenza 19 ottobre 2015, n. 41842, ha affermato che - alla luce dei principi sanciti dalle Sezioni Unite (Sentenza n. 10561/2014) - per procedere al sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente va innanzitutto ricercato il profitto "diretto" del reato, in capo alla disponibilità della persona giuridica, e - solo in mancanza - presso gli organi della persona giuridica stessa. Soltanto nel caso in cui non risulti possibile rinvenire il profitto del reato o dei beni riconducibili ad esso presso la persona giuridica, è consentito il sequestro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti degli organi della persona giuridica.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>

<p>Il furto dell'auto non esime dalla condanna per il reato di distruzione delle scritture contabili</p>	<p>La Corte di Cassazione, con Sentenza 19 ottobre 2015, n. 41830, ha sottolineato come il reato di occultamento e distruzione di scritture contabili, <i>ex art. 10 D.Lgs n. 74/2000</i>, si configuri anche nel caso in cui il Fisco sia riuscito a ricostruire in maniera induttiva il reddito di impresa.</p> <p>Nel caso in oggetto, i Giudici di legittimità hanno confermato quanto già delineato dalla Corte di Appello, la quale ha ritenuto configurabile il reato fiscale in contestazione, in quanto i documenti contenuti nell'auto rubata non erano le scritture obbligatorie ma - come dichiarato dall'imputato nella denuncia - «<i>varie fatture e fogliettini relativi all'attività lavorativa</i>». La Cassazione ha considerato irrilevante la contestazione, mossa dalla difesa dell'imputato, con cui si evidenziava che la ricostruzione delle operazioni non documentate era stata effettuata <i>ab externo</i>, attraverso riscontri incrociati, presso i soggetti con cui sono state effettuate le operazioni economiche, in quanto la ricostruzione in via presuntiva non è equiparabile a quella effettuabile con l'esibizione della documentazione contabile.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p>Inopponibilità del Provvedimento con cui il Giudice penale nega il sequestro</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 21 ottobre 2015, n. 42230, ha affermato che l'Amministrazione finanziaria non può presentare opposizione quando il giudice penale nega il sequestro dei beni di un gruppo di imputati rinviati a giudizio.</p> <p>Nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria e il MEF avevano presentato istanza di riesame di una Sentenza, in virtù della posizione di parte civile ricoperta nel processo, richiamando la Direttiva Europea 29/2012 relativa ai diritti delle vittime da reato, in quanto avevano riscontrato un <i>deficit</i> di tutela cautelare nei confronti dei propri crediti.</p> <p>La Cassazione, tuttavia, rammenta che - a norma dell'art. 325 c.p.p. - le parti civili non sono legittimate a presentare ricorso avverso le decisioni inerenti ai provvedimenti cautelari. In merito alla richiamata direttiva europea, ricorda, inoltre che questa non è ancora stata recepita nell'ordinamento (il termine scade in data 16 novembre 2016) e che, anche qualora fosse direttamente applicabile, lo sarebbe nei confronti delle sole persone fisiche e non anche nei confronti di enti e dei suoi organi.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>

<p>Fatture per operazioni inesistenti: indeducibilità dei costi ai fini penali</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 26 ottobre 2015, n. 42994, ha ribadito l'indeducibilità dei costi correlati a fatture per operazioni inesistenti, perché in contrasto con il requisito dell'inerenza dei costi medesimi rispetto all'attività imprenditoriale.</p> <p>I Giudici di legittimità hanno, inoltre, affermato che l'utilizzo di fatture inerenti ad operazioni fittizie integra la fattispecie disciplinata dall'art. 2 del D.Lgs n. 74/2000 e legittima il sequestro, anche per equivalente, del prezzo, del prodotto o del profitto da reato.</p> <p>Relativamente alla disciplina dell'IVA, l'emissioni di fatture da parte di soggetti diversi dall'autore della cessione o della prestazione non è collegabile alla nozione di «operazioni effettuate» e, quindi, non è consentita la detrazione dell'IVA in capo al soggetto passivo delle fatture medesime.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p>Reato di dichiarazione fraudolenta avvalorato dalla sentenza del giudice civile sulla vendita simulata</p>	<p>La Corte di Cassazione, con Sentenza 26 ottobre 2015, n. 42966, conferma la rilevanza della sentenza del giudice civile, che stabilisce la simulazione della vendita di un complesso immobiliare, per l'accertamento della commissione del reato di dichiarazione fraudolenta, ai sensi dell'art. 2 del D.Lgs n. 74/2000, mediante fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. In particolare, la Suprema Corte rileva come «(...) fosse indubbio che la stessa costituisse un rilevante indizio nel senso dell'inesistenza dell'operazione cui apparentemente si riferiva la fattura (...) risultando peraltro evidente come l'operazione immobiliare in questione fosse del tutto fittizia e costituisse, in realtà, solo un espediente, come affermato anche dal giudice civile».</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>

<p>L'amministratore deve indicare i beni sociali da sottoporre a confisca</p>	<p>La Corte di Cassazione, con Sentenza 26 ottobre 2015, n. 42966, ha evidenziato che incombe sull'amministratore di società, condannata per reati tributari, l'onere di indicare su quali beni sociali costituenti il profitto del reato e reperibili presso la persona giuridica - è possibile disporre la confisca. Nel caso in cui l'amministratore ometta tale indicazione, i beni sottoposti a confisca saranno quelli personali nella sua disponibilità.</p> <p>La Suprema Corte, con la Sentenza in questione, evidenzia, quindi, il principio di sussidiarietà del sequestro per equivalente in danno all'amministratore, rispetto al sequestro presso la società del profitto del reato.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p>Operazioni inesistenti: Indetraibilità dell'IVA, indeducibilità dei costi e sequestro preventivo.</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 28 ottobre 2015, n. 43393, afferma - in materia di operazioni soggettivamente inesistenti - che deve essere negato il diritto alla detrazione, in quanto risulta mancante il presupposto stesso della detrazione e, cioè, l'effettuazione dell'operazione.</p> <p>Nel caso in esame, i Giudici di legittimità hanno rigettato il ricorso presentato dal legale rappresentante di una s.r.l. contro il provvedimento di sequestro preventivo già confermato nel precedente grado di giudizio per il reato <i>ex art. 2 d.lgs. 74/2000</i>.</p> <p>In primo luogo, i Supremi Giudici affermano che l'utilizzo in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti, non garantendo la detrazione, integra proprio gli estremi della fattispecie di reato richiamata. La Corte ricorda, inoltre, che, qualora le spese documentate siano deducibili dall'imposta, l'indicazione delle stesse integra ugualmente tale reato; non sono, infatti, deducibili dal committente consapevole del fatto, in quanto «<i>sono espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse da quelle proprie dell'attività dell'impresa</i>» e, pertanto, non ricorre il requisito di inerenza rispetto all'attività d'impresa.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>

<p>Deducibilità dei compensi degli amministratori se risultano da delibera assembleare</p>	<p>La Corte di Cassazione, con Sentenza 29 ottobre 2015, n. 21953, si è pronunciata sulla questione già trattata dalla Sezioni Unite con Sentenza n. 21933 del 29 agosto 2008, ribadendo la necessità della delibera assembleare ai fini della deduzione dei compensi spettanti agli amministratori, escludendo - pertanto - la delibera dei compensi dell'organo amministrativo, implicita in quella di approvazione del bilancio. Secondo i Giudici di legittimità, l'indeducibilità dei compensi è da ricercare nella mancanza dei «<i>requisiti di certezza e determinabilità della spesa</i>», imposti dall'art. 109, comma 1, DPR n. 917/1986: infatti, dove la misura del compenso non sia stabilita nell'atto costitutivo o in una delibera assembleare, l'emolumento non è liquidabile in modo obiettivo ed è, per questo, indeducibile.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p>La crisi economica non è un esimente dell'omesso versamento iva</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 29 ottobre 2015 n. 43599, ha affermato che la crisi economica non esime il legale rappresentante di una società dal reato di omesso versamento <i>ex art. 10-ter</i> del DPR n. 633/1972, se questi non dimostra che il mancato adempimento dell'obbligazione tributaria deriva da cause indipendenti dalla propria volontà e che sfuggono dal proprio dominio. Nel caso trattato dai Giudici di merito, la semplice indicazione - da parte dell'amministratore - di dati macroeconomici e propri dell'impresa non costituisce prova di impossibilità nell'adempimento, ove l'organo amministrativo non dimostri di essersi attivamente adoperato per far fronte alla mancanza di liquidità. Inoltre, in tale ipotesi la Cassazione non ha ritenuto ammissibile la «<i>tenuità del fatto</i>» come causa di non punibilità.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>

<p>Rilevanza penale dell'elusione fiscale</p>	<p>La Corte di Cassazione, con Sentenza 30 ottobre 2015, n. 43809, ha affermato che la condotta elusiva non è di per sé penalmente sanzionata e non legittima interpretazioni estensive della fattispecie penale, né l'adozione di criteri di accertamento del reato che attingano alle presunzioni tributarie.</p> <p>Pare opportuno sottolineare che la decisione non tiene conto della nuova disciplina dell'abuso del diritto e dell'elusione fiscale di cui all'art. 10-bis della L. 212/2000, come inserito dal D.Lgs. 158/2015; laddove, per contro, la Corte di Cassazione - con Sentenza n. 40272/2015 - aveva già precisato che le condotte costituenti abuso del diritto ed elusione fiscale non sono più penalmente rilevanti.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p>Non c'è esterovestizione se la società estera non è una costruzione di puro artificio</p>	<p>La Corte di Cassazione, con Sentenza 31 ottobre 2015, n. 43809, si è pronunciata in tema di obbligo di presentazione delle dichiarazioni fiscali - e contestuali versamenti delle imposte - in caso di società «<i>esterovestite</i>», affermando che - se una società esercita una reale attività economica con una propria struttura organizzativa e non risulta una costruzione di «<i>mero artificio</i>» - non è destinataria degli obblighi di presentazione delle dichiarazioni dei redditi ed Iva.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p><b>DOCUMENTI</b></p>		

## INTERNAZIONALE

GENERE	NEWS	LINK
NOVITA' LEGISLATIVE		
GIURISPRUDENZA		
DOCUMENTI		
<p>Joint Transfer Pricing Forum Program of Work for 2015-2019</p>	<p>The European Commission has recently published the action program on transfer pricing called “joint Transfer Price Forum Program of Work for 2015-2019”. JTPF directives aim at: providing means for the rules application related to fiscal transfer pricing in European countries, assuring an efficiently administration in transfer pricing in EU and guaranteeing a share approach connected to specific and common problems. The program will be very flexible, in order to guarantee a suitable coordination with progress of BEPS program (Base Erosion and Profit Shifting) issued by the Ocse/G20. BEPS program will focus on convenient aspects of the economic analysis by the identification of three action areas. One of the main action area is about the issuing of indications concerning application problems, for example by the identification of comparable and “at arm’s length”. Moreover, JTPF indications will be also about the identification of the risk level of multinational contributors in order to solve possible bilateral oIntellectual Property). The Beps project will also examine guid</p>	<p><a href="http://ec.europa.eu/">http://ec.europa.eu/</a></p>

<p>Guidelines on Alternative Performance Measures (APMs)</p>	<p>The European Securities and Markets Authority (ESMA) has published its final Guidelines on Alternative Performance Measures (APMs) for listed issuers. An APM is a financial measure of historical or future financial performance, financial position, or cash flows, other than a financial measure defined or specified in the applicable financial reporting framework.</p> <p>APMs are usually derived from (or based on) the financial statements prepared in accordance with the applicable financial reporting framework, most of the time by adding or subtracting amounts from the figures presented in financial statements.</p> <p>The guidelines apply to APMs disclosed by issuers or persons responsible for drawing up a prospectus on or after 3 July 2016</p>	<p><a href="http://www.esma.europa.eu">www.esma.europa.eu</a></p>
<p>Meeting on fiscal administration best practices</p>	<p>On October 15, the Economic Minister, Pier Carlo Padoan, has called on the FMI and the OCSE, in order to identify the best practices between various international experiences that should be adopted by the Italian fiscal administration. Many international experts in fiscal administration subjects will take part to works. The initiative should promote operative implementation of proxy principles: an improved relationship between contributor and fiscal administration, based on trust and collaboration, in order to increase the spontaneous compliance.</p>	<p><a href="http://www.mef.gov.it">www.mef.gov.it</a></p>

<p style="text-align: center; color: red;">OECD presents outputs of OECD/G20 BEPS Project for discussion at G20 Finance Ministers meeting</p>	<p>On October 5, the Ocse has presented the BEPS Project (Base Erosion and Profit Shifting). It has been debated by Finance minister of G20 on 8th October 2015 in Lima, Peru. The project aims at providing solutions for a coherent and a coordinated reform of fiscal international regulations in order to guarantee an efficient conflict against the international tax evasion. The project is composed of 15 Actions, but the three main action areas are about: the introduction of coherence of national rules for cross-border activities; the reinforcement of substance requirement of international existing regulations; the improvement of the transparency and the certainty societies and government regulations. One of the main action of Beps is the introduction of the «<i>country by country</i>» that, for the first time, will bring to fiscal administration a complete description of the incomes allocation for the international taxation, by pointing out possible treaty shopping, tax ruling, conduit society or society that possess Ip (Intellectual Property). The Beps project will also examine guide line principles for the application of transfer pricing, with specific attention to Intangibles according to the digital economy.</p>	<p style="text-align: right;"><a href="http://www.oecd.org">www.oecd.org</a></p>
<p style="text-align: center; color: red;">Automatic Exchange of Information</p>	<p>On October 7, 28 European States have stipulated an agreement based on the proposal of the European Commission concerning the automatic exchange of information about government fiscal covenants to societies, called tax rulings. In a digital economy, tax rulings allow to transfer products among societies, in order to find a Country where company taxes are the lowest. According to the international conflict against tax avoidance, after seven months of negotiations and the well-known LuxLeaks scandal, the agreement has been made possible thanks to a series of compromises, based on the retroactivity of the action and the turnover limit of Euro 40 million between the involved companies. The agreement will be in effect in 2017 and it sets that issued and updated agreements, between 1st January 2013 and 31th December 2013, may be showed. Indeed, if agreements were issued or updated between 1st January 2014 and 31th December 2016, the information exchange may be showed, even their invalidity.</p>	<p style="text-align: right;"><a href="http://www.oecd.org">www.oecd.org</a></p>

<p>New members of Banking Stakeholder Group</p>	<p>On October 7, the EBA has launched a call for expression of interest for membership to its BSG (Banking Stakeholder Group), since the mandate for the majority of its current members will cease in the next April 2016. According to the Article 37 of the EBA Founding Regulation, the main task of the BSG is to help and facilitate the dialogue and the consultation with stakeholders on the work of the EBA. BSG is composed of 30 members, who represent in a balance way the credit and investment institution that operate in the EU, such as Union credit and investment institutions, small and medium-sized enterprises (SMEs), trade unions, academics whose research and expertise cover varying areas including law, financial market, economics, consumers and other retail users of banking services. The EBA's BSG meets at least four times a year in London and each member serves for a period of two and half years. The deadline for the application is by 15th December 2015. The final decision will be taken by the EBA's Board of Supervisor by February 2016 and the first meeting in the new composition is due to be held in April 2016.</p>	<p><a href="http://www.eba.europa.eu">www.eba.europa.eu</a></p>
<p>Quantitative Impact Study (QSI)</p>	<p>On October 26, the EBA has published the final set of templates and instructions that institutions participating in the Quantitative Impact Study (QSI) on the definition of default should complete and submit to their respective Competent Authorities (CAs) at least by 10th December 2015. Thanks to this information, the EBA will be able to estimate the impact of the requirements set out in its proposed draft Regulatory Technical Standards (RTS) and Guidelines aiming to harmonize the definition of default across the EU prudential framework. The data collection exercise will be carried out on a voluntary basis. As in further analysis of the data is planned to use information available in the COREP reports, the QIS is directed to those banks that provide COREP reporting.</p>	<p><a href="http://www.eba.europa.eu">www.eba.europa.eu</a></p>

<p>Opinion on mortgage lending value (MLV)</p>	<p>On October 5, the EBA has published an Opinion on Mortgage Lending Value (MLV) addressed to the European Commission and related to the EBA's mandate to deliver technical standards harmonizing the concept of MLV in the Capital Requirements Regulation (CRR). MLV refers to a prudent and long-term value of immovable property and it is a concept defined in many areas of the CRR. In the Opinion, the EBA explains that the application of a harmonized concept of MLV could have a disturbing impact in the covered bonds markets across the EU both from a legal and financial stability perspectives. Furthermore, the EBA affirms that the scope of the application of the RTS on MLV should be limited to the credit risk area, the credit risk mitigation and the large exposure framework. Therefore, the EBA is advising the Commission to initiate appropriate legislative steps with a view to limiting the scope of these RTS on MLV.</p>	<p><a href="http://www.eba.europa.eu">www.eba.europa.eu</a></p>
<p>Memorandum of cooperation with South Eastern European supervisors</p>	<p>On October 23, the EBA has signed a Memorandum of Cooperation with supervisory authorities in six South-Eastern European (SEE) countries, namely the Federation of Bosnia and Herzegovina, the Republic of Srpska, the former Yugoslav Republic of Macedonia, Montenegro, the Republic of Serbia and Albania. The main objective of the Memorandum is to establish a framework for cooperation and information exchange between the EBA and the Signatory Supervisory Authorities. The agreement reflects the systemic role of EU banking groups in the financial system of the six SEE countries. The Signatory Supervisory Authorities will strive to adjust their regulatory and supervisory standards, as well as their institutional arrangements, to those existing in the EU in a manner and timeframe that are appropriate considering the specifics of each particular market. This non-binding agreement establishes a framework of cooperation and information exchange designed to strengthen banking regulation and supervision of banks operating in the EU and in the SEE countries. The Memorandum is a statement of intent to cooperate in a manner consistent with, and permitted by, the laws and requirements that govern the Parties.</p>	<p><a href="http://www.eba.europa.eu">www.eba.europa.eu</a></p>

<p>Discussion on cloud services in the banking sector</p>	<p>On October 14, the EBA and the European Network and Information Security Agency (ENISA) have hosted a workshop at the EBA premises in order to discuss opportunities and challenges of using the cloud in the banking sector. The workshop will provide a forum for discussing the current status and potential ways to address supervisory or bank concerns and risks regarding the use of cloud services. This workshop has brought EU supervisors, CISOs from banks, IT banking industry organizations and cloud service provider. At the workshop they also have taken part Mario Maawad, Fabio Gianotti, Nathaly Rey and Jan Neutze.</p>	<p><a href="http://www.eba.europa.eu">www.eba.europa.eu</a></p>
<p>List of Common Equity Tier 1 (CET1) capital instruments</p>	<p>On October 21, the EBA has published an updated list of capital instruments that Competent Supervisory Authorities, across the European Union, have classified as Common Equity Tier 1 (CET 1) by virtue of Article 26, Regulation (EU) no. 575/2013 (CRR). The first update publication of the list was on 23rd December 2014, therefore some new CET 1 instruments have been assessed and evaluated as compliant with the Capital Requirements Regulation (CRR). The CRR specifies that the EBA should monitor the quality of new instruments issued by institutions across and assess their compliance with the eligibility criteria laid down in the CRR. The information provided in the list is consistent with the information to be reported according to the Implementing Technical Standards (ITS) on disclosure for own funds. The list includes information concerning the name of the instrument, governing law of the instrument, instrument with voting or non-voting rights, whether the instrument can be issued in addition to other CET 1 instrument, whether the instrument is fully eligible under Article 28 or Article 29 of the CRR, and many other data.</p>	<p><a href="http://www.eba.europa.eu">www.eba.europa.eu</a></p>

<p>Joint Committee of the European Supervisory Authorities Work Program for 2016</p>	<p>On October 5, The Joint Committee of the European Supervisory Authorities (EBA, EMSA and EIOPA) has published its Work Program for the 2016. Throughout 2016, the Joint Committee will continue to give a high priority to consumer protection, in particular on Package Retail and Insurance-based Investment Products (PRIIPs), and cross-sectorial risk analysis. In 2016, the ESAs will continue to monitor, through the Joint Committee, potential risks and benefits arising for consumers from particular market developments and innovations including automation in financial advice. Moreover, ESAs will continue to carry on with their joint regulatory work in key areas such as Anti-Money Laundering (ALM), the Securitisation and the Financial Conglomerates.</p>	<p><a href="http://www.eba.europa.eu">www.eba.europa.eu</a></p>
<p>EBA Work Program for 2016</p>	<p>On October 16, the EBA has published the detailed annual work program for 2016, describing the specific activities and tasks of the Authority for the coming year, as well as a multiannual, but separated, work program for the period 2016-2018, pointing out the key strategic areas of work. The work program includes a description of the Authority's objectives, expected results and main outputs. The EBA's work for 2016 has been developed on the basis of the various mandates and legislative proposal received and envisaged in the area of financial and banking regulation, that is to say work on completing the liquidity and leverage framework, input to the Commission's legislative initiatives, competition of the EBA's mandates under BRRD (Banking Recovery and Resolution Directive) and providing answer to the EBA's Q&amp;A tool. The EBA's risk analysis and assessment work will continue to focus on identifying, analysing and addressing key risks in the EU banking sector. Moreover, the EBA will focus on its mandates under the Payments Service Directive, the interchange Fees Regulation and the Payment Account Directive (PAD), concerning consumer protection, financial innovation and payments. Many of the EBA's mandates in terms of Technical Standards and Guidelines are due to be completed by the end of 2016.</p>	<p><a href="http://www.eba.europa.eu">www.eba.europa.eu</a></p>

# ECONOMIA E MANAGEMENT

GENERE	NEWS	LINK
NOVITA' LEGISLATIVE		
GIURISPRUDENZA		
Quote di ammortamento dei beni strumentali	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 14 ottobre 2015, n. 20678, ha ribadito che - ai fini della determinazione del reddito d'impresa - la deduzione delle quote di ammortamento del costo dei beni strumentali deve avvenire in base delle inderogabili regole civilistiche di redazione del bilancio, valevoli, in difetto di disposizioni specifiche di segno contrario, anche a fini fiscali.</p> <p>Pertanto, in sede di dichiarazione, il contribuente non può procedere discrezionalmente alla determinazione delle quote di ammortamento, in quanto - ai sensi dell'art. 2426 c.c. - l'ammortamento deve essere necessariamente improntato al criterio di sistematicità e le quote di ammortamento, dovendo essere rapportate in modo tendenzialmente uniforme alla durata normale di utilizzazione dei beni strumentali, non possono variare in relazione alle diverse annualità, in assenza di adeguata esposizione della relativa giustificazione economica nella nota integrativa</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
DOCUMENTI		

<p>DTA e cessione d'azienda: la Norma di Comportamento n. 193 dell'AIDC</p>	<p>Nel mese di ottobre, l'Associazione Italiana Dottori Commercialisti ha pubblicato la Norma di Comportamento n. 193, avente ad oggetto la trasformazione delle DTA (<i>deferred tax asset</i>) in credito d'imposta, in presenza di perdite fiscali.</p> <p>Dopo aver analizzato il quadro normativo di riferimento, il Documento conclude che - anche nel caso di realizzo mediante cessione d'azienda - il <i>reversal</i> delle <i>deferred tax assets</i> sull'avviamento e sulle altre attività immateriali darà origine alla conversione in crediti d'imposta delle relative DTA, sino alla concorrenza della perdita fiscale. Pertanto, il momento del riassorbimento delle imposte anticipate può avvenire, non solo a seguito del processo di ammortamento, ma anche in sede di un evento realizzativo.</p>	<p><a href="http://www.aidc.pro">www.aidc.pro</a></p>
<p>Costi di ricerca e sviluppo nel nuovo decreto bilanci</p>	<p>Nel mese di ottobre 2015, l'Accademia Romana di Ragioneria ha pubblicato la Nota n. 13, avente ad oggetto i costi di ricerca e sviluppo. L'obiettivo del documento è di fare chiarezza su tale voce, anche alla luce di quanto previsto dal D.Lgs. 139/2015, attuativo della Direttiva 2013/34/UE, il quale ha previsto - tra le varie novità in tema di bilanci - l'impossibilità di capitalizzare i costi di ricerca applicata. La Nota entra, quindi, nel merito della contabilizzazione di detta voce contabile, analizzando le questioni che potrebbero derivare dall'applicazione della nuova normativa, nonché i riflessi sul piano tributario. In ultimo, analizza le condizioni necessarie per usufruire del credito d'imposta per le società che incrementano i costi di ricerca e sviluppo, ai sensi della Legge 145/2013, operativa in virtù del DM 27-5-2015.</p>	<p><a href="http://www.accademiaromanaragioneria.it">www.accademiaromanaragioneria.it</a></p>

<p>Tassonomia XBRL: arriva la nuova versione</p>	<p>L'Associazione XBRL Italia ha approvato una nuova versione della tassonomia XBRL, utilizzabile per la codifica dei bilanci d'esercizio. La nuova tassonomia è stata sviluppata per risolvere le difficoltà, riscontrate nel corso della passata campagna bilanci, nell'utilizzo della versione integrata 2014-11-17, che per la prima volta ha consentito di rappresentare in un unico file informatico tutto il bilancio, comprensivo della nota integrativa.</p> <p>Dopo l'approvazione da parte dell'Associazione, la nuova tassonomia sarà sottoposta al parere dell'OIC e pubblicata sul sito <i>Internet</i> dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Si prevede dunque che il nuovo <i>standard</i> possa trovare applicazione per il deposito dei bilanci relativi agli esercizi chiusi dal 31 dicembre 2015.</p>	<p><a href="http://it.xbrl.org">it.xbrl.org</a></p>
<p>Assirevi: il Documento di Ricerca n. 193</p>	<p>Nel mese di ottobre 2015, Assirevi ha pubblicato il Documento di Ricerca n. 193, avente ad oggetto <i>“La relazione della società di revisione indipendente sull'accuratezza dei dati segnalati relativamente alle operazioni mirate di rifinanziamento a più lungo termine”</i> (TLTRO). Il Documento ha lo scopo di definire linee guida che il revisore deve seguire per lo svolgimento dell'incarico finalizzato al rilascio di tale relazione, in conformità con i requisiti minimi di accuratezza previsti dall'Allegato IV del Regolamento della Banca Centrale Europea 24 settembre 2013, n. 1071/2013, relativo al bilancio delle istituzioni finanziarie monetarie. Il Documento, dopo essere entrato nel merito del quadro normativo di riferimento, fornisce una serie di esempi concreti di relazioni della società di revisione.</p>	<p><a href="http://www.assirevi.it">www.assirevi.it</a></p>

<p>L'IFRS Interpretations Committee pubblica due nuovi draft Interpretation</p>	<p>Nel mese di ottobre 2015, l'IFRS Interpretations Committee ha pubblicato in consultazione due proposte di Interpretazioni, la prima relativa allo IAS 12 e l'altra riferita allo IAS 21.</p> <p>In merito al primo draft Interpretation, l'IFRS Interpretations Committee ha risposto alla questione sollevata in merito al momento in cui può essere riconosciuto un "current tax asset", qualora la normativa fiscale richieda all'impresa di effettuare un immediato pagamento rispetto ad un ammontare contestato.</p> <p>Il secondo draft Interpretation verte invece intorno alla questione afferente al tasso di cambio da utilizzare in applicazione dello IAS 21 "The Effects of Changes in Foreign Exchange Rates".</p> <p>Per entrambi i draft, il termine di consultazione è fissato per il 19 gennaio 2016.</p>	<p><a href="http://www.ifrs.org">www.ifrs.org</a></p>
<p>Going concern nella crisi d'impresa: pubblicato il Documento della FNC</p>	<p>Nel mese di ottobre 2015, la Fondazione Nazionale Commercialisti ha pubblicato un Documento finalizzato all'analisi della continuità aziendale nella crisi d'impresa. L'oggetto d'analisi è quanto mai d'attualità, visto il particolare momento di difficoltà che sta attraversando l'economia nazionale. Dopo aver fornito i necessari chiarimenti di carattere generale, il Documento analizza alcuni aspetti delicati del venir meno del presupposto del going concern sul piano operativo, al fine di individuare il momento a partire dal quale il bilancio d'esercizio deve essere redatto su basi alternative e differenti rispetto all'applicazione degli ordinari criteri di valutazione di cui all'art. 2426 c.c. e quali debbano essere tali basi alternative.</p>	<p><a href="http://www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it">www.fondazioneNazionaleCommercialisti.it</a></p>

<p>La postergazione dei finanziamenti dei soci di s.r.l. e S.p.A. “chiuse”</p>	<p>Nel mese di ottobre 2015, la Fondazione Nazionale Commercialisti ha pubblicato un Documento avente ad oggetto la postergazione dei finanziamenti dei soci di s.r.l. e di S.p.A. “chiuse”.</p> <p><i>In primis</i>, partendo dalle disposizioni dell’art. 2467 c.c., viene analizzato il quadro normativo di riferimento, per poi passare ad una questione molto dibattuta, ovvero l’estensione di quanto disposto dall’art. 2467 ai soci di S.p.A., qualora ricorra l’esigenza di contrastare la “<i>sottocapitalizzazione nominale</i>” della società.</p> <p>In merito a detto ultimo aspetto, vi sono fondamentalmente due principali orientamenti: il primo risulta aderire alla impossibilità di applicazione ai soci di S.p.A. dell’art. 2467 c.c., mentre il secondo, anche in virtù della recente pronuncia della Suprema Corte, estende l’ambito di applicazione della norma anche alle S.p.A. definibili come “chiuse”, ovvero di modeste dimensioni e con compagini familiari ristrette. Aderendo a tale ultima interpretazione, la postergazione assumerebbe la natura di principio generale di corretto funzionamento dell’impresa.</p>	<p><a href="http://www.fondazionenazionalecommercialisti.it">www.fondazionenazionalecommercialisti.it</a></p>
--	---	---

## VARIE

GENERE	NEWS	LINK
NOVITA' LEGISLATIVE		
GIURISPRUDENZA		
<p>Responsabilità ex D.Lgs. 231/01: nessuna sanzione se il vantaggio per l'ente è fortuito</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 29 ottobre 2015 n. 43689, ha affermato che - per poter addivenire ad una pronuncia di responsabilità nei confronti di un ente, in dipendenza di una fattispecie di reato (c.d. responsabilità amministrativa degli enti) - occorre accertare che il vantaggio ottenuto dall'ente non sia fortuito, cioè non attribuibile alla sua "volontà".</p> <p>Invero, nel caso di specie, era stato contestato agli amministratori di una società calcistica il reato di false comunicazioni sociali, consistenti nell'alterazione di alcune voci del bilancio di esercizio in relazione alla cessione di diversi calciatori. La Corte di Cassazione ha ritenuto che tale condotta non potesse considerarsi in re ipsa come diretta ad ottenere un vantaggio per la società in termini di risparmio di imposta e non fosse dunque sufficiente per configurare la responsabilità amministrativa dell'ente ai sensi del d.lgs. 231/2001. Per questi motivi, nella reiterata assenza di una motivazione adeguata circa i presupposti per ritenere che la falsità fosse stata finalizzata alla sottrazione di utili alla pretesa tributaria, la Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per insussistenza dell'illecito amministrativo ascritto alla società.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>

Le norme sul know how possono proteggere le informazioni tecniche delle macchine industriali

Il Tribunale di Milano, con ordinanza 26 giugno 2015, ha affermato che la società subentrata ad altra società fallita nella titolarità dei diritti di privativa ha titolo per esercitarne la tutela anche in sede cautelare. Con il medesimo provvedimento il Tribunale ha altresì stabilito che - nel caso di macchinari non coperti da tutela brevettuale, ma frutto di studi, esperimenti e "messe a punto" sostenuti e resi possibili grazie ad investimenti di capitale, di tempo e di personale specializzato - si applica la tutela prevista dalla legge, per le informazioni aziendali segrete; e che la protezione offerta dall'art. 98 c.p.i. è prevista a favore sia delle informazioni tecniche sia delle informazioni aziendali segrete relative ad aspetti commerciali dell'impresa.

[www.tribunale.milano.it](http://www.tribunale.milano.it)

La banca creditrice può chiedere il dissequestro del conto corrente

La Suprema Corte, con Sentenza 22 ottobre 2015 n. 42464 ha affermato che - in presenza di sequestro preventivo del saldo attivo del conto corrente di un contribuente, indagato per reati tributari e finalizzato alla confisca per equivalente - l'istituto di credito è legittimato a richiedere il dissequestro, in quanto assume un vero e proprio diritto di proprietà sul conto sottoposto alla misura cautelare. I Supremi Giudici hanno invece ritenuto che il saldo attivo del conto corrente deve essere assimilato ad un pegno irregolare, con conseguente attribuzione del diritto di proprietà sulla somma in capo all'istituto di credito, il quale è pertanto legittimato a richiedere il dissequestro. Diversamente deve dirsi per il dissequestro dei titoli costituiti in garanzia dall'indagato-debitore, per i quali la banca - pur essendo terzo creditore garantito - non è legittimata a chiedere il dissequestro. Infatti il diritto di credito, anche se garantito, non ha la stessa valenza del diritto di proprietà, perché il bene oggetto di pegno regolare continua a rimanere di proprietà dell'indagato.

[www.cortedicassazione.it](http://www.cortedicassazione.it)

<p>Liquidazione del danno non patrimoniale</p>	<p>La Suprema Corte, con sentenza 15 ottobre 2015 n. 20895, ha affermato che - nella determinazione del risarcimento in via equitativa del danno non patrimoniale - deve farsi esclusivo riferimento a criteri oggettivi ed uniformi. Pertanto, nel caso in cui non vi siano criteri stabiliti <i>ex lege</i>, non potrà essere consentita la liquidazione equitativa c.d. pura, in quanto mancante dei suddetti criteri obiettivi di liquidazione del danno. L'assenza di questi ultimi, renderebbe infatti difficoltosa l'individuazione delle variabili concretamente ipotizzabili <i>post factum</i>, nonché l'individuazione dei metodi di quantificazione del danno adoperati da parte del giudice di merito. A questi devono aggiungersi, non soltanto i parametri selezionati per verificare la gravità del fatto, ma anche quelli relativi alle condizioni soggettive della persona, all'entità della relativa sofferenza e al turbamento degli stati d'animo. Al fine di garantire una adeguata valutazione delle circostanze del caso concreto e una certa uniformità di giudizio in casi analoghi, deve ritenersi preferibile il criterio di liquidazione predisposto dalle tabelle in uso presso il Tribunale di Milano, al quale la Suprema Corte in considerazione dell'art. 3 Cost., riconosce l'applicazione di parametri più consoni alle disposizioni di cui agli artt. 1226 e 2056 c.c.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p>Ricerca dei beni da pignorare: accesso diretto del creditore alle banche dati</p>	<p>Il Tribunale di Milano, con sentenza in data 28 settembre 2015, ha stabilito che deve essere accolta l'istanza del creditore volta ad ottenere l'autorizzazione all'accesso diretto alle banche dati indicate nel secondo comma dell'articolo 492-<i>bis</i> c.p.c. ed a quelle individuate con decreto <i>ex art.</i> 155-<i>quater</i> disp. att. c.p.c, quando l'accesso diretto alle medesime risultanze da parte dell'ufficiale giudiziario è reso impossibile per difetto di funzionamento delle strutture tecnologiche necessarie.</p>	<p><a href="http://www.tribunale.milano.it">www.tribunale.milano.it</a></p>

<p>Ne bis in idem europeo</p>	<p>Il Tribunale di Bergamo, con ordinanza 16 settembre 2015, ha sollevato avanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea questione pregiudiziale di interpretazione - <i>ex art. 267</i> del Trattato sul funzionamento dell'Unione - affinché chiarisca se la previsione dell'art. 50 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, interpretata alla luce dell'art. 4 Prot. n. 7 CEDU e della relativa giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, osti alla possibilità di celebrare un procedimento penale avente ad oggetto un fatto (omesso versamento IVA), per cui ad un medesimo soggetto sia stata inflitta una sanzione amministrativa irrevocabile.</p> <p>Il problema sotteso all'ordinanza del Tribunale di Bergamo è in sostanza il seguente: accertare se violi il <i>ne bis in idem</i> riconosciuto in sede europea la sottoposizione a giudizio penale per il delitto di cui all'art. 10-ter d.lgs. 74/2000 di chi sia già stato sanzionato in via definitiva dall'amministrazione tributaria per l'illecito amministrativo di cui all'art. 13, comma 1, d.lgs. 471/1997.</p> <p>Peraltro sull'art. 10-ter d.lgs 74/2000 pende identica questione (di legittimità costituzionale) sollevata dal Tribunale di Bologna il 21 aprile 2015.</p> <p>Si è in attesa delle pronunce delle Corti europea ed italiana.</p>	<p><a href="http://www.tribunale.bergamo.it">www.tribunale.bergamo.it</a></p>
<p>Trasferimento d'azienda: obbligo di comunicazione solo per le rsa costituite nell'unità produttiva</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 21 ottobre 2015 n. 21430, ha affermato che - in tema di trasferimento d'azienda - gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 47, comma 1, legge n. 428/1990, nella formulazione antecedente alle modifiche apportate dal d.lgs. 18/2001, vanno assolti - ove siano presenti rappresentanze sindacali costituite a norma dell'art. 19 della l. 300/1970 - nei confronti delle medesime e delle relative associazioni di categoria, mentre - ove non siano presenti rappresentanze sindacali nelle unità produttive interessate dal trasferimento - nei confronti delle associazioni sindacali di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>

<p>Appropriazione indebita del consulente fiscale</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 5 ottobre 2015, n. 39881, ha affermato che integra il reato di appropriazione indebita aggravata <i>ex art. 646 e 61, n. 11, c.p.</i>, la condotta del commercialista che non restituisce tempestivamente i libri contabili al cliente e che non presenta il modello unificato di dichiarazione iva; lo stesso cliente, aggiunge la Corte, ha diritto al risarcimento del danno, che spetta al giudice civile liquidare.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p>La banca non può opporre la buona fede alle conseguenze della confisca</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 15 ottobre 2015, n. 41353, ha ribaltato il giudizio della Corte d'Appello di Torino, considerando non opponibile alla confisca il credito ipotecario vantato dall'istituto di credito. Viene negata dunque l'esistenza della buona fede nella condotta della banca - prima - durante la procedura di istruttoria e - poi - di concessione del finanziamento. La pronuncia intende, verosimilmente, stigmatizzare il comportamento degli istituti di credito che concedono mutui troppo facilmente senza accertare, per dolo o semplice negligenza, che tale <i>modus operandi</i> può favorire anche operazioni di autoriciclaggio.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>

<p>Convocare tardivamente l'assemblea per la ricapitalizzazione non salva l'a.d. da condanna</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 23 settembre 2015, n. 38539, ha affermato che l'amministratore che sia consapevole della situazione di sofferenza della società che non versa le imposte dovute, ha l'obbligo – imposto dall'art. 2447 c.c. – di provvedere ad una sollecita ricapitalizzazione, non potendo considerarsi tale se avvenuta successivamente alla scadenza del termine per adempiere l'obbligo tributario. Ne consegue che l'amministratore non può essere esonerato dalla responsabilità penale per il reato di omesso versamento (nella specie, di ritenute certificate), adducendo una causa di “forza maggiore” provocata da una crisi di liquidità, posto che le ritenute certificate rappresentano somme dovute dai soggetti che percepiscono i compensi e che, per maggiore economicità, sono - per volontà legislativa - trattenute e poi versate dal soggetto che eroga le retribuzioni, il quale - in tal modo - opera come sostituto dell'Erario, introitando le somme spettanti a quest'ultimo.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p>Esclusa la tenuità del fatto nell'omesso versamento dei contributi</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 8 ottobre 2015, n. 40350, ha affermato che le ritenute previdenziali costituiscono componenti della retribuzione trattenute al lavoratore, per la formazione dell'accantonamento a fini previdenziali. Esse hanno, dunque, una finalità essenziale, per cui la distrazione di tali importi da parte del datore di lavoro che omette di versarle all'ente previdenziale, rappresenta un danno per la posizione previdenziale del lavoratore, non qualificabile come particolarmente tenue.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>

<p>Ipoteca sul fondo patrimoniale, bisogni della famiglia da valutare in concreto</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 21 ottobre 2015, n. 21396, ha ribadito che non è possibile iscrivere ipoteca sui beni che siano stati ricompresi in un fondo patrimoniale, per i debiti fiscali contratti dal capo la famiglia nell'ambito della sua attività lavorativa. I Giudici, infatti, hanno ricordato che il criterio con il quale individuare i debiti per i quali si può procedere a esecuzione di beni conferiti in un fondo patrimoniale è da rinvenirsi nella connessione tra essi e i bisogni della famiglia e non nella natura dell'obbligazione.</p> <p>Viene sottolineato che il debito che si vuole soddisfare con l'esecuzione forzata non deve essere sorto per soddisfare esigenze di natura meramente voluttuaria o speculativa, ma deve essere volto al soddisfacimento delle esigenze di mantenimento e sviluppo del nucleo familiare, anche attraverso il potenziamento della capacità lavorativa del capo famiglia. Accertare semplicemente che i debiti derivano dall'attività di quest'ultimo, non è di per sé sufficiente a legittimare l'iscrizione ipotecaria sui beni costituiti in fondo patrimoniale, essendo a tal fine richiesta un'indagine più approfondita.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p>La condotta di reimpiego di capitali illeciti non deve avere carattere dissimulatorio</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 17 settembre 2015, n. 37678, ha affermato che per configurare il reato previsto dall'art. 648-ter c.p., non è necessario che la condotta di reimpiego abbia una concreta idoneità dissimulatoria, essendo la fattispecie orientata in via principale a tutelare il fisiologico sviluppo del mercato, che deve essere preservato dall'inquinamento che deriva dalla immissione di capitali illeciti.</p> <p>La Corte di legittimità ha fondato la motivazione della decisione adottata sulla circostanza che il delitto di cui all'art. 648-ter citato è principalmente orientato alla tutela delle aggressioni al mercato e all'ordine economico, oltre che all'evitare l'inquinamento delle operazioni economico-finanziarie.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>

<p>Nel leasing finanziario l'utilizzatore non può chiedere la risoluzione al fornitore</p>	<p>La Suprema Corte a Sezioni Unite, con Sentenza 5 ottobre 2015, n. 19785, ha affermato che l'utilizzatore nel contratto di <i>leasing</i> finanziario non è legittimato ad esperire l'azione di risoluzione del contratto di vendita intervenuto tra fornitore e società di <i>leasing</i> (concedente), a meno che una specifica clausola contrattuale non gli trasferisca la posizione sostanziale del concedente. La stessa Corte aggiunge che tra il contratto di <i>leasing</i> finanziario, concluso tra concedente ed utilizzatore, e quello di fornitura, concluso tra fornitore e concedente, allo scopo (noto a quest'ultimo) di soddisfare l'interesse dell'utilizzatore ad acquistare la disponibilità della cosa, si verifica un'ipotesi di collegamento negoziale (nella pur persistente individualità propria di ciascun tipo negoziale), in forza del quale l'utilizzatore è legittimato a far valere la pretesa all'adempimento del contratto di fornitura, oltre che al risarcimento del danno conseguentemente sofferto.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p>Al leasing traslativo si applicano le regole sulla vendita con riserva di proprietà</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 30 settembre 2015, n. 19532, ha affermato che - nel <i>leasing</i> di godimento - il canone dovuto rappresenta un corrispettivo di finanziamento a scopo di godimento del bene per una durata prestabilita. Nel <i>leasing</i> traslativo, a cui si applica inderogabilmente l'art. 1526 c.c. e non già l'art. 1458 c.c., il canone ha natura di corrispettivo del futuro trasferimento ed ha la funzione di scontare una quota del prezzo in previsione del successivo acquisto; alla scadenza del periodo fissato il bene conserva un valore residuo particolarmente apprezzabile, notevolmente superiore al prezzo di opzione.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>

<p>Sequestro sui beni del trust se il trustee è il legale di fiducia del disponente</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 9 ottobre 2015, n. 40534, ha affermato che - in relazione alla fattispecie di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte - è legittimo il provvedimento di sequestro per equivalente, in funzione della successiva confisca, di beni conferiti in un <i>trust</i> avente come <i>trustee</i> un soggetto "vicinissimo" al disponente/indagato (nel caso di specie il legale di fiducia) ed uno scopo poco verosimile (garantire l'adempimento degli obblighi di mantenimento nei confronti dei figli in seguito al divorzio della moglie).</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>
<p>Decorrenza della prescrizione del delitto di usura</p>	<p>La Suprema Corte, con Sentenza 8 ottobre 2015, n. 40380, ha affermato che il delitto di usura si atteggia a reato a condotta frazionata o a consumazione prolungata, costituito da due fattispecie (destinate strutturalmente l'una ad assorbire l'altra, con l'esecuzione della pattuizione usuraria) aventi in comune l'induzione del soggetto passivo alla pattuizione di interessi od altri vantaggi usurari in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, delle quali l'una è caratterizzata dal conseguimento del profitto illecito e l'altra dalla sola accettazione del sinallagma ad esso preordinato.</p> <p>Nella prima, il verificarsi dell'evento lesivo del patrimonio altrui si atteggia non già ad effetto del reato, più o meno esteso nel tempo in relazione all'eventuale rateizzazione del debito, bensì ad elemento costitutivo dell'illecito, il quale - nel caso di integrale adempimento dell'obbligazione usuraria - si consuma con il pagamento del debito; nella seconda invece - che si verifica quando la promessa del corrispettivo, in tutto o in parte, non viene mantenuta - il reato si perfeziona con la sola accettazione dell'obbligazione rimasta inadempita.</p>	<p><a href="http://www.cortedicassazione.it">www.cortedicassazione.it</a></p>

<b>DOCUMENTI</b>		